

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 11 gennaio 2014

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
13 novembre 2013, n. 36.

**Regolamento sulle infrastrutture delle  
comunicazioni con impianti ricetrasmitten-  
ti.** (13R00590) ..... Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
18 novembre 2013, n. 37.

**Riordino del Comitato etico provincia-  
le.** (13R00604) ..... Pag. 5

#### REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 8 novembre 2013, n. 15.

**Rendiconto generale della Regione autonoma  
Friuli-Venezia Giulia per l'esercizio finanziario  
2012.** (13R00586) ..... Pag. 6

LEGGE REGIONALE 8 novembre 2013, n. 16.

**Disposizioni urgenti in materia di personale,  
modifica alla legge regionale n. 2/2000 in materia  
di organizzazione regionale, nonché disposizioni  
concernenti gli organi di garanzia e il funziona-  
mento dei gruppi consiliari.** (13R00587) ..... Pag. 13

LEGGE REGIONALE 11 novembre 2013, n. 17.

**Finalità e principi per il riordino dell'assetto  
istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario  
regionale.** (13R00588) ..... Pag. 14

#### REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2013, n. 24.

**Modifiche alla legge regionale 8 agosto 2001,  
n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico  
nel settore abitativo).** (14R00008) ..... Pag. 16

#### REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 12 novembre 2013, n. 65.

**Modifiche alla legge regionale 12 gennaio  
1994, n. 3 - (Recepimento della legge 11 febbra-  
io 1992, n. 157 "Norme per la protezione della  
fauna selvatica omeoterma e per il prelievo vena-  
torio").** (13R00607) ..... Pag. 27

LEGGE REGIONALE 12 novembre 2013, n. 66.

**Affidamento, conservazione e dispersio-  
ne delle ceneri derivanti dalla cremazione  
dei defunti. Modifiche alla legge regionale  
n. 29/2004.** (13R00608) ..... Pag. 28



**REGIONE ABRUZZO**

LEGGE REGIONALE 22 ottobre 2013, n. 38.

**Disciplina transitoria delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica).** (13R00600)..... *Pag.* 29

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2013, n. 39.

**Rendiconto generale per l'esercizio 2010. Conto finanziario, conto generale del patrimonio e nota illustrativa preliminare.** (13R00601).... *Pag.* 31

**REGIONE MOLISE**


LEGGE REGIONALE 11 dicembre 2013, n. 24.

**Proroga del termine della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 30 (Intervento regionale straordinario volto a rilanciare il settore edilizio, a promuovere le tecniche di bioedilizia e l'utilizzo di fonti di energia alternative e rinnovabili, nonché a sostenere l'edilizia sociale da destinare alle categorie svantaggiate e l'edilizia scolastica).** (14R00005)..... *Pag.* 38

**REGIONE SICILIA**

LEGGE 25 novembre 2013, n. 20.

**Disposizioni finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2013.** (13R00618)..... *Pag.* 38



**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE  
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
13 novembre 2013, n. 36.

**Regolamento sulle infrastrutture delle comunicazioni con  
impianti ricetrasmittenti.**

*(Pubblicato nel suppl. n. 1 al Bollettino ufficiale  
della Regione Trentino-Alto Adige  
n. 47/I-II del 19 novembre 2014)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1695  
del 4 novembre 2013;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento detta disposizioni in materia di infrastrutture delle comunicazioni con impianti ricetrasmittenti in esecuzione dell'art. 7-bis della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, e successive modifiche, di seguito denominata legge. In particolare, sono dettate disposizioni sul procedimento di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture delle comunicazioni con impianti ricetrasmittenti e relative modifiche e sulle procedure di autorizzazione semplificate per determinate tipologie di impianti e relative modifiche, nonché norme di dettaglio in materia di pianificazione annuale, catasto delle sorgenti dei campi elettromagnetici e vigilanza.

2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano agli impianti delle Forze Armate e della Polizia di Stato ed alle seguenti tipologie di impianti: i cosiddetti Citizen Band (CB), Wireless Fidelity (WI-FI), gli amplificatori indoor per i segnali della telefonia cellulare e i radioamatori.

Art. 2.

*Definizioni*

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) Conferenza KIS: conferenza dei servizi per le infrastrutture delle comunicazioni;

b) gestore: operatore autorizzato a fornire una rete di comunicazione elettronica via radio;

c) sito geografico: struttura di supporto ad uno o più impianti ricetrasmittenti, e relative apparecchiature, posizionata in un punto del territorio;

d) sito logico: singolo impianto ricetrasmittente di un determinato gestore sistemato sulla struttura di supporto, come definita alla lettera c); su un sito geografico possono essere collocati diversi siti logici, in modo che più gestori utilizzino un supporto comune.

Art. 3.

*Criteria per la scelta dei siti*

1. Nella realizzazione e nell'esercizio delle infrastrutture per le comunicazioni devono essere rispettate le esigenze di salvaguardia della salute, di sicurezza, di tutela della natura e del paesaggio e delle aree protette, tenendo conto della copertura del territorio e della qualità dei servizi offerti.

2. Nella pianificazione delle infrastrutture per le comunicazioni va prestata particolare attenzione alle zone ospitanti elementi sensibili. Sono considerati elementi sensibili i beni di particolare pregio architettonico o paesaggistico. Sono altresì considerati elementi sensibili gli ospedali, le scuole, le case di riposo, gli istituti di degenza e simili.

3. Di norma, i siti devono essere progettati in modo tale da non rendere necessarie nuove infrastrutture d'accesso. Eventuali strade di accesso strettamente necessarie nella fase di realizzazione devono essere chiuse, con ripristino delle aree una volta completata l'opera, salvo eventuali esigenze di accessibilità per la manutenzione degli impianti.

4. Le nuove linee di alimentazione (elettriche, telecomunicazioni) devono essere installate in modo da evitare ulteriori linee aeree.

5. Di norma, ai fini della tutela del paesaggio si deve ridurre il più possibile il numero di pali o tralicci per le antenne attraverso il coordinamento e la cooperazione tra i gestori. Le nuove antenne devono essere installate preferibilmente su strutture esistenti, anche su tralicci dell'alta tensione o pali di illuminazione nonché sulle infrastrutture degli impianti di risalita, e disposte lungo le infrastrutture lineari.

6. Per ridurre i campi elettromagnetici, nell'ambito degli insediamenti è tuttavia consentita una maggiore distribuzione degli impianti sul territorio.

7. Le infrastrutture delle comunicazioni con impianti ricetrasmittenti vanno insediate preferibilmente sui tetti di edifici o su altre infrastrutture esistenti e su edifici ad uso pubblico, previa valutazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici e degli aspetti storici e paesaggistici.

8. Sono da prediligere le strutture pubbliche particolarmente idonee per la loro altezza, posizione o per il loro utilizzo; le zone produttive sono da preferire alle zone residenziali, tenendo conto anche degli standard qualitativi del servizio.

9. Nuovi impianti radiotelevisivi oltre i 25 watt di potenza dell'apparato di trasmissione devono essere installati all'esterno degli insediamenti.

Art. 4.

*Regolamenti comunali*

1. Nel rispetto dei limiti e delle competenze di cui alla legislazione vigente, i comuni possono emanare norme volte ad assicurare un corretto inserimento urbanistico degli impianti e a minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.



## Art. 5.

*Nuove infrastrutture per siti cumulativi*

1. Ferma restando la necessità di individuare siti idonei dal punto di vista delle esigenze di servizio e del rispetto della tutela della salute, della sicurezza, della natura e del paesaggio, nella scelta dei siti va garantita a più gestori la possibilità di installare impianti sulla medesima struttura di supporto.

2. La Provincia autonoma di Bolzano stanZIA fondi per la realizzazione di infrastrutture comuni per le comunicazioni ai sensi dell'art. 11, comma 3, della legge, tenendo conto delle indicazioni della Conferenza KIS sulla pianificazione annuale di cui all'art. 7 del presente regolamento.

## Art. 6.

*Conferenza dei servizi  
per le infrastrutture delle comunicazioni*

1. Per l'espletamento delle procedure di cui all'art. 7-bis, comma 1, della legge, il Presidente della Provincia indice ai sensi dell'art. 18 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, la Conferenza KIS.

2. La Conferenza KIS può effettuare sopralluoghi e accertamenti.

3. Il parere rilasciato all'interno della Conferenza KIS dalla persona esperta rappresentante la ripartizione provinciale natura, paesaggio e sviluppo del territorio sostituisce i pareri e le autorizzazioni di cui alla legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche. Nel caso in cui siano interessati monumenti naturali, biotopi, parchi naturali, «siti Natura 2000» o specie di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, la mancanza del parere osta alla formazione del silenzio-assenso di cui all'art. 7-bis, comma 2, della legge.

## Art. 7.

*Pianificazione annuale*

1. Ai fini della pianificazione e del coordinamento, i gestori presentano all'unità di coordinamento di cui all'art. 9 ed ai comuni territorialmente interessati, entro il 30 settembre di ogni anno, i dati delle infrastrutture e dei bacini di utenza previsti per l'anno successivo, specificando gli obiettivi di copertura del singolo impianto e le zone di ricerca nel modo più preciso possibile. Sono escluse le riconfigurazioni di cui all'art. 11, comma 2.

2. I gestori possono presentare un'integrazione alla pianificazione entro il 31 marzo di ogni anno.

3. Entro 45 giorni dalla scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 2, i comuni trasmettono un proprio parere alla Conferenza KIS, indicando le aree idonee di proprietà comunale. Se il comune non si pronuncia entro tale termine, il parere si intende positivo.

4. La Conferenza KIS gestisce i dati progettuali messi a disposizione e i pareri dei comuni, comunicando ai gestori e ai comuni le relative valutazioni entro 90 giorni dalla scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 2.

## Art. 8.

*Catasto delle sorgenti dei campi elettromagnetici*

1. I dati delle infrastrutture delle comunicazioni sono gestiti tramite un sistema informativo, il catasto delle sorgenti dei campi elettromagnetici, contenente le informazioni essenziali su siti logici e geografici, dati radioelettrici e gestori. Il catasto è periodicamente aggiornato.

2. Le informazioni sulle infrastrutture delle comunicazioni autorizzate sono pubblicate sul sito internet della Provincia autonoma di Bolzano; di esse si tiene conto per il rilascio delle ulteriori autorizzazioni.

## Art. 9.

*Unità di coordinamento*

1. Presso il laboratorio di chimica fisica dell'Agenzia provinciale per l'ambiente è istituita un'unità di coordinamento, quale punto di riferimento per le domande relative alle infrastrutture delle comunicazioni.

2. L'unità di coordinamento gestisce il catasto delle sorgenti dei campi elettromagnetici, provvede all'aggiornamento periodico dei dati e raccoglie i pareri e le autorizzazioni delle ripartizioni provinciali competenti.

## Art. 10.

*Procedura di autorizzazione ordinaria*

1. La domanda volta ad ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 7-bis, comma 1, della legge, deve essere presentata mediante Posta elettronica certificata (PEC) al comune territorialmente competente e, per conoscenza, all'unità di coordinamento di cui all'art. 9 del presente regolamento, utilizzando la modulistica di cui all'allegato A del regolamento stesso.

2. Al momento della presentazione della domanda in comune, l'ufficio abilitato a riceverla indica al richiedente e all'unità di coordinamento il nome del/della responsabile del procedimento.

3. L'autorizzazione o il provvedimento di diniego di cui all'art. 7-bis della legge sono rilasciati, previo parere della commissione edilizia comunale e dell'Agenzia provinciale per l'ambiente, dal sindaco/dalla sindaca del comu-



ne territorialmente competente, secondo quanto previsto dall'art. 7-bis, comma 2, della legge e dalle disposizioni del presente regolamento, e sono comunque trasmessi all'unità di coordinamento. Nell'ambito del procedimento deve essere verificata da parte del comune anche la compatibilità urbanistica dell'intervento progettato.

4. Il/La responsabile del procedimento del comune può richiedere, per una sola volta, entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta; in tal caso deve prima interpellare l'unità di coordinamento. Tale richiesta deve comprendere anche le richieste di integrazione e le proposte di minimizzazione dell'unità di coordinamento, comunicate al/alla responsabile del procedimento del comune almeno tre giorni lavorativi prima del trentesimo giorno. Le integrazioni devono pervenire entro 120 giorni dalla richiesta, pena l'archiviazione della domanda.

5. L'autorizzazione decade se l'impianto non è realizzato entro un anno dalla ricezione dell'autorizzazione o dalla formazione del silenzio-assenso. L'autorizzazione decade inoltre per i sistemi o le specifiche potenze radioelettriche che non sono attivati entro un anno dalla ricezione dell'autorizzazione o dalla formazione del silenzio-assenso. L'impianto realizzato, anche solo parzialmente, deve essere demolito, se entro il suddetto termine non è attivato alcun sistema.

6. Previa presentazione di una richiesta motivata, il sindaco/la sindaca, sentita la Conferenza KIS, può concedere una proroga fino ad un anno del termine di cui al comma 5. La richiesta di proroga deve essere presentata al comune e, per conoscenza, all'unità di coordinamento almeno 40 giorni prima della decadenza dell'autorizzazione. La determinazione del sindaco/della sindaca è comunicata all'interessato entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

7. Nel caso di dismissione dell'impianto l'autorizzazione si intende automaticamente revocata e l'impianto deve essere demolito entro sei mesi dalla dismissione o entro il diverso termine stabilito dal comune.

#### Art. 11.

##### *Procedura di autorizzazione semplificata*

1. Gli interventi, le installazioni e le riconfigurazioni di cui al comma 2 sono soggetti a denuncia di inizio attività da presentarsi mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) presso il comune territorialmente competente e, per conoscenza, all'unità di coordinamento di cui all'art. 9, utilizzando la modulistica di cui all'allegato B.

2. Tale procedura semplificata si applica per:

a) l'installazione di ponti radio su strutture esistenti in siti regolarmente autorizzati, se le antenne non superano l'ingombro di 2 m e la potenza applicata al connettore d'antenna non supera 2 W;

b) la riconfigurazione radioelettrica di impianti esistenti autorizzati e l'installazione di impianti radioelettrici su infrastrutture preesistenti autorizzate, collocati su edifici esistenti, che comportino la realizzazione di supporti antenne non superiori a 3 m di altezza con ingombro orizzontale complessivo non superiore a 1,5 m, o la realizzazione di sopralzi di infrastrutture esistenti autorizzate, come pali o tralicci, non superiori a 3 m di altezza con ingombro orizzontale complessivo non superiore a 2 m, o la realizzazione di apparati di telecomunicazioni a servizio delle antenne, costituenti volumi tecnici, tali comunque da non superare l'altezza di 2 m e il volume di 2 metri cubi se collocati su edifici esistenti e l'altezza di 3 m e il volume di 5 metri cubi se posati direttamente a terra. La procedura semplificata per detti interventi riguardanti il medesimo sito geografico è ammessa fino al raggiungimento delle misure qui riportate;

c) la riconfigurazione di impianti esistenti autorizzati, se non sono necessarie modifiche alle sagome esistenti o alle opere edilizie e purché il campo elettromagnetico generato non aumenti;

d) la copertura di gallerie in caso di:

1) impianti ad antenna, la cui potenza al connettore d'antenna non superi 5W e la cui potenza sia irradiata esclusivamente all'interno della galleria;

2) impianti con cavo fessurato, se la potenza applicata non supera 5W.

3. Per le tipologie di interventi e impianti di cui alle lettere b) e d1) del comma 2 è previsto il rilascio di una valutazione radioprotezionistica da parte dell'Agenzia provinciale per l'ambiente solo nel caso di potenze al connettore d'antenna superiori a 2 W.

4. Gli interventi di cui al comma 2 sono considerati interventi non sostanziali compatibili con le prescrizioni urbanistiche.

5. Al momento della presentazione in comune della denuncia di inizio attività, l'ufficio abilitato a riceverla indica alla persona interessata e all'unità di coordinamento il nome del/della responsabile del procedimento.

6. Il/La responsabile del procedimento del comune e l'unità di coordinamento, ricevuta la denuncia di inizio attività, verificano se l'intervento denunciato è soggetto alla procedura di autorizzazione ordinaria di cui all'art. 10 e se ne informano a vicenda. Se l'intervento denunciato è soggetto alla procedura ordinaria, la denuncia di inizio attività è considerata a tutti gli effetti come una domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 10, comma 1. Il responsabile del procedimento del comune ne informa il gestore



interessato entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia. Tale informativa non incide sui termini per la conclusione della procedura ordinaria. Resta fermo quanto previsto dall'art. 10, comma 4.

7. La denuncia di inizio attività è priva di effetti se al gestore interessato è notificato, entro 60 giorni dalla presentazione della denuncia o dalla presentazione della documentazione aggiuntiva richiesta in applicazione del comma 6, un provvedimento di divieto di inizio attività rilasciato dal sindaco/dalla sindaca per mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza, antincendio o delle norme igienico-sanitarie o un parere negativo dell'Agenzia provinciale per l'ambiente. Scaduto tale termine senza che le amministrazioni competenti si siano pronunciate, l'intervento, l'installazione e la riconfigurazione possono essere realizzati, e i sistemi possono essere attivati.

8. La denuncia di inizio attività decade se l'impianto non viene realizzato entro un anno dalla data di scadenza del termine di 60 giorni di cui al comma 7. La denuncia di inizio attività decade inoltre per i sistemi o le specifiche potenze radioelettriche che non sono attivati entro un anno dalla data di scadenza del termine di 60 giorni di cui al comma 7.

9. Nel caso di dismissione dell'impianto la denuncia di inizio attività è priva di effetti e l'impianto deve essere demolito entro sei mesi dalla dismissione o entro il diverso termine stabilito dal comune.

#### Art. 12.

##### *Obbligo di comunicazione*

1. I gestori comunicano al comune e all'unità di coordinamento di cui all'art. 9 l'attivazione, la riconfigurazione o la dismissione dei propri impianti entro il termine di 30 giorni. Tale comunicazione contiene i dati radioelettrici che, nel caso delle tecnologie cellulari, sono elencati nell'allegato C. La comunicazione contiene inoltre la certificazione di conformità rispetto ai dati di progetto firmata da un tecnico abilitato o una tecnica abilitata.

2. Le demolizioni devono essere comunicate entro il termine di 30 giorni dalla fine dei lavori.

#### Art. 13.

##### *Collaudo*

1. L'Agenzia provinciale per l'ambiente effettua il collaudo dei nuovi siti geografici entro sei mesi dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 12, comma 1, avvalendosi a tal fine di tecnici esperti nella valutazione e misurazione dei campi elettromagnetici prodotti dagli impianti ricetrasmittenti.

#### Art. 14.

##### *Vigilanza*

1. Il sindaco/La sindaca che accerti la realizzazione o l'installazione di infrastrutture delle comunicazioni con impianti ricetrasmittenti o loro modifiche senza l'autorizzazione di cui all'art. 10 o la denuncia di inizio attività di cui all'art. 11, ordina, con provvedimento motivato, la demolizione delle infrastrutture ai sensi dell'art. 7-bis, comma 6, della legge, assegnando al proprietario e al gestore un congruo termine - non inferiore a 30 e non superiore a 90 giorni - per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, il comune procede d'ufficio ai sensi dell'art. 7-bis, comma 6, della legge.

2. Il sindaco/La sindaca che accerti che l'infrastruttura realizzata o modificata è difforme dall'autorizzazione di cui all'art. 10 o dalla denuncia di inizio attività di cui all'art. 11, in quanto eccedente le dimensioni autorizzate o denunciate, ordina al gestore di conformarsi - entro 60 giorni - all'autorizzazione o alla denuncia. Decorso inutilmente tale termine, il comune provvede d'ufficio ai sensi dell'art. 7-bis, comma 6, della legge alla demolizione delle parti difformi eccedenti le dimensioni autorizzate o denunciate.

#### Art. 15.

##### *Esenzioni*

1. Per le procedure di autorizzazione di cui agli articoli 10 e 11 del presente regolamento non è dovuto il contributo di concessione di cui all'art. 66, comma 4, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, né sono dovuti diritti di segreteria.

#### Art. 16.

##### *Norma transitoria*


1. Le procedure di autorizzazione di cui agli articoli 10 e 11 si applicano alle istanze e denunce presentate dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono trattati ai sensi del decreto del Presidente della Provincia 29 aprile 2009, n. 24, e successive modifiche, ferma restando per l'interessato la possibilità di optare per le procedure di autorizzazione di cui al presente regolamento.

#### Art. 17.

##### *Abrogazione*

1. Salvo quanto disposto all'art. 16, comma 2, del presente regolamento, il decreto del Presidente della Provincia 29 aprile 2009, n. 24, e successive modifiche, è abrogato.



## Art. 18.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 13 novembre 2013

DURNWALDER

13R00590

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
18 novembre 2013, n. 37.

**Riordino del Comitato etico provinciale.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 48/I-II del 26 novembre 2013)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 4 novembre 2013, n. 1689;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera *a*), della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, il numero dei componenti del Comitato etico provinciale di cui all'art. 44 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è ridotto da 14 a 12.

2. il Comitato etico provinciale è composto da:

- a*) tre medici ospedalieri;
- b*) un medico di medicina generale;
- c*) una o un rappresentante delle istituzioni per anziani;
- d*) una psicologa o uno psicologo;
- e*) un'infermiera o un infermiere;
- f*) due esperte o esperti in materia di bioetica;
- g*) una persona specialista in teologia ed esperta in materia di bioetica;

*h*) una o un rappresentante delle organizzazioni di tutela degli interessi degli utenti del Servizio sanitario provinciale;

*i*) un'esperta o un esperto in materia giuridica.

3. La Giunta provinciale nomina la o il presidente, la o il vicepresidente e i componenti di cui al comma 2, lettere *a*), *b*), *d*) ed *e*), su proposta dei rispettivi ordini o collegi professionali. I componenti di cui al comma 2, lettere *c*), *f*), *g*), *h*) e *i*), sono nominati dalla Giunta provinciale, sentiti eventualmente i rispettivi ordini o collegi professionali o gli enti e organismi competenti, sulla base di comprovate esperienze e specifiche conoscenze nelle materie di competenza del Comitato etico provinciale o nel campo della tutela dei consumatori e degli utenti.

4. Le funzioni di segreteria sono svolte da una o un dipendente della Ripartizione provinciale Sanità di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

5. I componenti del Comitato etico provinciale, compreso il o la presidente, restano in carica tre anni e il loro mandato può essere rinnovato.

6. Il Comitato etico provinciale, con proprio regolamento, specifica in dettaglio i propri compiti, disciplina la propria organizzazione e modalità di funzionamento e definisce le regole di comportamento dei propri componenti, fatte salve le norme provinciali sugli organi collegiali.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 18 novembre 2013

DURNWALDER

*(Omissis).*

13R00604



## REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 8 novembre 2013, n. 15.

### Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2012.

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione  
Friuli-Venezia Giulia n. 46 del 13 novembre 2013)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

**LEGGE REGIONALE CONCERNENTE L'APPROVAZIONE  
DEL RENDICONTO GENERALE  
PER L'ESERCIZIO  
FINANZIARIO 2012**

**GESTIONE DEL BILANCIO**

ENTRATE E SPESE DI  
COMPETENZA DELL'ESERCIZIO  
2012

**Articolo 1**

1. Le entrate derivanti da tributi propri della Regione e dalle compartecipazioni ai tributi erariali, da trasferimenti di parte corrente dello Stato dell'Unione Europea e di altri soggetti, da entrate extratributarie, da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale, da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie accertate nell'esercizio finanziario 2012 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio,

in	5.127.269.422,53
----	------------------

delle quali furono riscosse e versate	4.610.599.052,33
---------------------------------------	------------------

e rimasero da riscuotere e da versare	516.670.370,20
---------------------------------------	----------------

2. Le entrate per partite di giro, accertate nell'esercizio 2012 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio,

in	1.133.893.847,44
----	------------------

delle quali furono riscosse e versate	602.991.343,44
---------------------------------------	----------------


e rimasero da riscuotere e da versare	530.902.504,00
---------------------------------------	----------------

per cui, il totale complessivo risulta essere il seguente:

Entrate	6.261.163.269,97
---------	------------------

delle quali furono riscosse e versate	5.213.590.395,77
---------------------------------------	------------------

e rimasero da riscuotere e da versare	1.047.572.874,20
---------------------------------------	------------------



3. Le spese correnti, di investimento e per rimborso di mutui e prestiti, accertate nell'esercizio finanziario 2012 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio


in	5.819.957.213,88
delle quali furono pagate	<u>4.949.954.842,91</u>
e rimasero da pagare	<u>869.902.370,97</u>

4. Le spese per partite di giro, accertate nell'esercizio finanziario 2012 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio,

in	1.121.538.842,03
delle quali furono pagate	<u>496.167.034,69</u>
e rimasero da pagare	625.371.807,34

per cui, il totale complessivo risulta essere il seguente:

Spese accertate	6.941.396.055,91
delle quali furono pagate	<u>5.446.121.877,60</u>
e rimasero da pagare	<u>1.495.274.178,31</u>



5. Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 2012 rimane così stabilito:

**a) Entrate**

Entrate derivanti da tributi propri della Regione e dalle compartecipazioni ai tributi erariali	4.621.431.994,41
Entrate derivanti da trasferimenti di parte corrente dello Stato dell'Unione Europea e di altri soggetti	163.974.493,46
Entrate extratributarie	94.108.684,99
Entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale	178.503.898,74
Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie	<u>69.250.350,93</u>
<b>Totale entrate effettive</b>	<b>5.127.269.422,53</b>
Entrate per partite di giro	<u>1.133.893.847,44</u>
Totale entrata	<u><u>6.261.163.269,97</u></u>

**b) Spese**

Spese correnti	4.611.388.514,12
Spese d'investimento	961.409.272,30
Spese per rimborso di mutui e prestiti	<u>247.059.427,46</u>
<b>Totale spese effettive</b>	<b>5.819.857.213,88</b>
Spese per partite di giro	<u>1.121.538.842,03</u>
Totale spesa	<u><u>6.941.396.055,91</u></u>




**c) Riepilogo generale**

Entrate		6.261.163.269,97
Spese		<u>6.941.396.055,91</u>
		-680.232.785,94
Avanzo finanziario al 31.12.2011 applicato al bilancio 2012	1.196.467.565,54	
Somme trasferite dall'esercizio 2011	1.277.814.052,28	<u>2.474.281.617,82</u>
		1.794.048.831,88
Trasferimenti all'anno 2013		<u>1.203.764.101,64</u>
Avanzo finanziario		<u><u>590.284.730,24</u></u>

**d) Dimostrazione del risparmio pubblico**

Entrate derivanti da tributi propri della Regione e dalle compartecipazioni ai tributi erariali		4.621.431.994,41
Entrate derivanti da trasferimenti di parte corrente dello Stato dell'Unione Europea e di altri soggetti		163.974.493,46
Entrate extratributarie		<u>94.108.684,99</u>
<b>Totale titoli I, II, e III</b>		4.879.515.172,86
Spese correnti		<u>4.611.388.514,12</u>
Differenza (Titoli I, II e III entrate e Titolo I spese)		<u><u>268.126.658,74</u></u>



ENTRATE E SPESE RESIDUE  
DEGLI ESERCIZI 2011 E  
PRECEDENTI**Articolo 2**

1. I residui attivi dell'esercizio 2011 e precedenti, alla chiusura dell'esercizio 2012 restano determinati, come dal conto consuntivo del bilancio,

	<i>Entrate effettive</i>	<i>Partite di giro</i>	<i>Totale entrate</i>
in	2.359.059.153,56	522.387.577,86	2.881.446.731,42
dei quali furono riscossi nell'esercizio 2012	588.762.094,90	90.953.583,80	679.715.678,70
e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 2012	1.770.297.058,66	431.433.994,06	2.201.731.052,72


2. I residui passivi dell'esercizio 2011 e precedenti, alla chiusura dell'esercizio 2012 restano determinati, come dal conto consuntivo del bilancio,

	<i>Spese effettive</i>	<i>Partite di giro</i>	<i>Totale spese</i>
in	1.887.707.543,48	432.681.319,95	2.320.388.863,43
dei quali furono pagati nell'esercizio 2012	707.067.667,49	9.581.006,06	716.648.673,55
e rimasero da pagare al 31 dicembre 2012	1.180.639.875,99	423.100.313,89	1.603.740.189,88

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI  
ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO  
FINANZIARIO 2012**Articolo 3**

1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2012 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

	<i>Entrate effettive</i>	<i>Partite di giro</i>	<i>Totale entrate</i>
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 2012 (art. 1, commi 1 e 2)	516.670.370,20	530.902.504,00	1.047.572.874,20
Somme rimaste da riscuotere sui residui dell'esercizio 2011 e precedenti (art. 2, comma 1)	1.770.297.058,66	431.433.994,06	2.201.731.052,72
Residui attivi al 31 dicembre 2012	2.286.967.428,86	962.336.498,06	3.249.303.926,92



2. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2012 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio nelle seguenti somme:

	Spese effettive	Partite di giro	Totale spese
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 2012 (art. 1, commi 3 e 4)	869.902.370,97	625.371.807,34	1.495.274.178,31
Somme rimaste da pagare sui residui dell'esercizio 2012 e precedenti (art. 2, comma 2)	<u>1.180.639.875,99</u>	<u>423.100.313,89</u>	<u>1.603.740.189,88</u>
Residui passivi al 31 dicembre 2012	<u>2.050.542.246,96</u>	<u>1.048.472.121,23</u>	<u>3.099.014.368,19</u>

#### Articolo 4

SITUAZIONE FINANZIARIA


1. E' accertato nella somma di euro 828.065.964,58 l'avanzo derivante dal conto consuntivo del bilancio alla fine dell'esercizio 2012 come risulta dai seguenti dati:

#### a) Attività

Avanzo finanziario 2011 applicato al bilancio 2012		1.196.467.565,54
Somme trasferite dall'esercizio precedente		1.277.814.052,28
Entrate dell'esercizio finanziario 2012		6.261.163.269,97
Variazione dei residui passivi dell'esercizio 2011 e precedenti :		
al 1° gennaio 2012	2.926.471.098,65	
al 31 dicembre 2012	<u>2.320.388.863,43</u>	606.082.235,22
		<u>9.341.527.123,01</u>

#### b) Passività

Spese dell'esercizio finanziario 2012		6.941.396.055,91
Variazione dei residui attivi lasciati dall'esercizio 2011 e precedenti :		
al 1° gennaio 2012	3.249.221.162,51	
al 31 dicembre 2012	<u>2.881.446.731,42</u>	367.774.431,09
Trasferimenti all'anno 2013		1.204.290.671,43
<b>Avanzo finanziario 2011 al 31 dicembre 2012</b>		<u>828.065.964,58</u>
		<u>9.341.527.123,01</u>



**Articolo 5**

## GESTIONE DEL PATRIMONIO

1. Le attività finanziarie, disponibili e non disponibili, hanno subito nel corso dell'esercizio finanziario 2012 una variazione complessiva di euro -301.766.968,14 determinata dalle seguenti variazioni:

	Consistenza		Differenza
	all'1.1.2012	al 31.12.2012	
Attività finanziarie	5.400.752.716,47	5.131.371.004,20	-269.381.712,27
Attività disponibili	1.194.658.864,14	1.145.258.258,05	-49.400.606,09
Attività non disponibili	588.227.146,78	605.242.497,00	17.015.350,22
<b>Totale delle attività</b>	<b>7.183.638.727,39</b>	<b>6.881.871.759,25</b>	<b>-301.766.968,14</b>

2. Le passività finanziarie e diverse hanno subito nel corso dell'esercizio 2012 una variazione di euro -134.601.204,93 determinata dalle seguenti variazioni:

	Consistenza		Differenza
	all'1.1.2012	al 31.12.2012	
Passività finanziarie	4.204.285.150,93	4.303.305.039,62	99.019.888,69
Passività diverse	1.902.466.002,43	1.668.844.908,81	-233.621.093,62
<b>Totale delle passività</b>	<b>6.106.751.153,36</b>	<b>5.972.149.948,43</b>	<b>-134.601.204,93</b>

3. La gestione patrimoniale dell'esercizio finanziario 2012 ha determinato le seguenti risultanze:

Variazioni delle attività	-301.766.968,14
Variazioni delle passività	-134.601.204,93
<b>Variazione patrimoniale</b>	<b>-167.165.763,21</b>


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 8 novembre 2013

SERRACCHIANI

(Omissis).

13R00586



LEGGE REGIONALE 8 novembre 2013, n. 16.

**Disposizioni urgenti in materia di personale, modifica alla legge regionale n. 2/2000 in materia di organizzazione regionale, nonché disposizioni concernenti gli organi di garanzia e il funzionamento dei gruppi consiliari.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 46 del 13 novembre 2013)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

### Art. 1.

*Modifica all'art. 47 della legge regionale n. 18/1996*

1. Dopo il secondo periodo del comma 4 dell'art. 47 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), è inserito il seguente: «Il Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione e della Presidenza del Consiglio operano a supporto dei rispettivi presidenti quali responsabili dell'Ufficio di Gabinetto, struttura di diretta collaborazione con i presidenti medesimi».

### Art. 2.

*Modifica all'art. 8 della legge regionale n. 2/2000 concernente l'Ufficio di collegamento della Regione a Bruxelles a supporto del Consiglio regionale.*

1. Dopo il comma 77 dell'art. 8 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), è inserito il seguente: «77-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 73 l'Ufficio, altresì, assicura il supporto al Consiglio regionale e alle sue articolazioni».

### Art. 3.

*Organizzazione degli organi di garanzia*

1. Per il supporto alle attività degli organi di garanzia aventi sede presso il Consiglio regionale, l'Ufficio di Presidenza individua all'interno della Segreteria generale del Consiglio regionale, ai sensi del regolamento di organizzazione degli uffici consiliari, un'apposita struttura organizzativa.

2. Qualora si ravvisi l'esigenza di assicurare agli organi di garanzia, in ragione di specifiche e peculiari funzioni loro attribuite, il funzionamento dei medesimi sul territorio regionale, la struttura di cui al comma 1 può essere articolata in sedi decentrate. A tale fine l'Amministrazione regionale mette a disposizione del Consiglio regionale sedi adeguate.

3. Nell'organizzazione della struttura di cui al comma 1 va tenuto conto delle esigenze della minoranza slovena di potersi esprimere nella propria lingua.

4. La struttura di cui al comma 1 diviene operativa con l'attribuzione del relativo incarico dirigenziale. Fino a tale momento restano in funzione le strutture di supporto all'attività del Co.Re.Com. e della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna preesistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Ai fini della costituzione della struttura di cui al comma 1, sono apportate alla dotazione organica del Consiglio regionale le necessarie variazioni in aumento, corrispondenti alla dotazione organica delle strutture di cui al secondo periodo del comma 4.

### Art. 4.

*Modifiche alla legge regionale n. 11/2001 concernente il Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.).*

1. All'art. 12 della legge regionale 10 aprile 2001, n. 11 (Norme in materia di comunicazione, di emittenza radio-televisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per l'esercizio delle funzioni proprie del Co.re.Com. è iscritta a carico del bilancio del Consiglio regionale una dotazione finanziaria, determinata sulla base del programma di attività approvato ai sensi dell'art. 11, comma 1»;

b) al comma 2 dopo le parole «all'art. 7» sono aggiunte le seguenti: «, comma 2»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, il Co.Re.Com. ha autonomia gestionale»;

d) il comma 4 è abrogato.

2. Il comma 1 dell'art. 19 della legge regionale n. 11/2001 è sostituito dal seguente: «1. Al Presidente, al Vicepresidente e ai componenti del Co.Re.Com. sono attribuite delle indennità di funzione, per dodici mensilità, il cui ammontare è stabilito dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale che lo aggiorna annualmente».

3. All'art. 20 della legge regionale n. 11/2001 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il Co.Re.Com., per l'esercizio delle sue funzioni, è assistito dalla struttura di cui all'art. 3, comma 1, della legge regionale 8 novembre 2013, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di personale, modifica alla legge regionale n. 2/2000 in materia di organizzazione regionale, nonché disposizioni concernenti gli organi di garanzia e il funzionamento dei gruppi consiliari)»;

b) il comma 1-bis è abrogato;

c) al comma 2 le parole «della struttura, individuata ai sensi del comma 1,» sono soppresse.



## Art. 5.

*Modifiche alla legge regionale n. 23/1990 concernente la Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna.*

1. All'art. 3 della legge regionale 21 maggio 1990, n. 23 (Istituzione di una Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «e per l'esercizio delle sue funzioni si avvale dei mezzi e delle strutture messi a disposizione dal Consiglio stesso» sono soppresse;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. La Commissione, per l'esercizio delle sue funzioni, è assistita dalla struttura di cui all'art. 3, comma 1, della legge regionale 8 novembre 2013, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di personale, modifica alla legge regionale n. 2/2000 in materia di organizzazione regionale, nonché disposizioni concernenti gli organi di garanzia e il funzionamento dei gruppi consiliari)»;

c) al comma 2 le parole «Alla stipula delle relative convenzioni provvedono gli uffici della Segreteria generale del Consiglio regionale» sono soppresse.

2. L'art. 3-bis della legge regionale n. 23/1990 è abrogato.

## Art. 6.

*Modifiche all'art. 79 della legge regionale n. 28/2007 concernente il Collegio regionale di garanzia elettorale.*

1. Il comma 4 dell'art. 79 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 (Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale), è sostituito dal seguente: «4. Il Collegio regionale di garanzia elettorale, per l'esercizio delle sue funzioni, è assistito dalla struttura di cui all'art. 3, comma 1, della legge regionale 8 novembre 2013, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di personale, modifica alla legge regionale n. 2/2000 in materia di organizzazione regionale, nonché disposizioni concernenti gli organi di garanzia e il funzionamento dei gruppi consiliari)».

## Art. 7.

*Modifica all'art. 47 della legge regionale n. 10/2013*

1. Dopo il comma 7 dell'art. 47 della legge regionale 9 agosto 2013, n. 10 (Disposizioni in materia di trattamento economico e di pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali n. 2/1964, n. 52/1980, n. 21/1981, n. 41/1983, n. 38/1995, n. 13/2003), è inserito il seguente: «7-bis. Nello stabilire le modalità di rientro nei limiti di budget per le spese di personale dei gruppi consiliari di cui al comma 7, l'Ufficio di Presidenza può, altresì, prevedere la compensazione, sino al 31 dicembre 2013, tra quote spettanti ai gruppi consiliari ai sensi dell'art. 4-bis,

comma 3, della legge regionale n. 52/1980, previo assenso dei presidenti di gruppo consiliare interessati alla compensazione medesima».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 8 novembre 2013

SERRACCHIANI

(*Omissis*).

13R00587

LEGGE REGIONALE 11 novembre 2013, n. 17.

**Finalità e principi per il riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale.**

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia del 15 novembre 2013, S.O. n. 34*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Oggetto*

1. La presente legge, ai sensi dell'art. 5, primo comma, n. 16, dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e in conformità ai principi contenuti nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), definisce le finalità e i principi per il riordino istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale.


Art. 2.

*Finalità*

1. L'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale viene ridefinito per:

a) porre la persona al centro del percorso di assistenza e di coinvolgimento nella tutela e promozione della salute;

b) perseguire l'erogazione delle prestazioni essenziali tramite un Servizio sanitario regionale ad accesso universale;



c) favorire, sia nell'area socio-sanitaria che in quella socio-assistenziale, l'attivazione di percorsi socio-assistenziali e diagnostico-terapeutico-riabilitativi, anche attraverso un approccio multi professionale e personalizzato, che assicurino, in maniera uniforme sul territorio regionale, l'integrazione e la continuità della presa in carico del problema di salute del paziente cittadino;

d) favorire il superamento della frammentazione e della duplicazione delle strutture organizzative esistenti, anche attraverso processi di aggregazione in dipartimenti e di integrazione operativa e funzionale;

e) garantire appropriate politiche di prevenzione e promozione della salute che coinvolgano fattivamente le comunità;

f) perseguire l'appropriata integrazione tra l'ospedale, l'assistenza primaria e quella territoriale;

g) favorire l'omogenea offerta di servizi sul territorio regionale nonché l'uniformità dei livelli di assistenza, anche perseguendo l'omogeneità organizzativa;

h) semplificare il sistema istituzionale e organizzativo;

i) garantire la sostenibilità economica del Servizio sanitario regionale attraverso la riorganizzazione e l'impiego efficiente delle risorse strutturali e delle competenze professionali, nonché l'idonea assegnazione delle risorse finanziarie;

j) riorganizzare le linee amministrative delle aziende per i servizi sanitari, delle aziende ospedaliere e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici secondo un modello di gestione unitario;

k) sviluppare e attuare un sistema che garantisca la trasparenza dei sistemi organizzativi e delle attività, nonché la partecipazione dei cittadini;

l) promuovere l'innovazione clinica, gestionale e organizzativa sviluppando la ricerca biomedica e sanitaria e la formazione del personale sanitario.

### Art. 3.

#### *Principi*

1. La revisione dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale tiene conto:

a) del rispetto della dignità della persona;

b) nei limiti della sostenibilità economica, della necessità di perseguire politiche volte a favorire, ove possibile, la permanenza del cittadino nel proprio contesto di vita;

c) della necessaria formazione continua per promuovere le competenze delle risorse umane, in coerenza con le linee strategiche del Servizio sanitario regionale e con i livelli di efficacia;

d) della necessità di ottimizzare l'uso in rete delle tecnologie e dell'informatica;

e) della ricerca sistematica di appropriatezza delle funzioni sanitarie delle strutture della rete del Servizio sanitario regionale;

f) della distinzione tra prestazioni sanitarie urgenti e prestazioni sanitarie di elezione;

g) della coerenza del rapporto tra volumi di prestazioni erogate, procedure sanitarie e dimensionamento delle strutture di erogazione sia pubbliche che private;

h) della congruità dei volumi di attività per equipe professionale e del miglioramento degli esiti delle cure e della sicurezza dei pazienti cittadini;

i) dell'adeguatezza delle modalità di integrazione tra le varie discipline inerenti i percorsi clinici delle patologie a maggior incidenza e prevalenza;

j) della necessità di ridurre l'istituzionalizzazione di anziani e minori;

k) dell'adeguatezza delle modalità di terapia e assistenza organizzate per intensità di cura;

l) del riconoscimento delle prerogative degli enti locali, tramite i relativi organismi di rappresentanza, in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria;

m) del ruolo del distretto nel coinvolgimento dei cittadini nei processi di assistenza;

n) della necessità di risposte integrate nei settori socio-sanitario e socio-assistenziale;

o) della necessità di attivare strumenti atti al coinvolgimento attivo dei contesti di vita;

p) della necessità di garantire risposte adeguate alle patologie di lunga durata;

q) della necessità di ricercare forme di domiciliarità innovative e qualificare l'offerta della residenzialità.

2. L'appropriatezza assistenziale, organizzativa e qualitativa delle strutture sanitarie regionali viene rilevata, misurata e valutata sulla base di un sistema di controllo definito con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto di quanto stabilito dalla disciplina statale in materia.

3. L'unitarietà e l'uniformità del Servizio sanitario regionale sono assicurate attraverso il coordinamento attuato, a livello regionale, dalla Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia, la quale esercita, in particolare, la funzione di direzione nell'attuazione degli indirizzi strategici e di valutazione della gestione del Servizio sanitario regionale medesimo.

4. L'unitarietà e l'uniformità di cui al comma 3 sono perseguite anche attraverso la razionalizzazione delle attività di supporto alla funzione sanitaria mediante forme di centralizzazione delle medesime.

### Art. 4.

#### *Sovraordinazione regionale*

1. La Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia, di cui all'art. 10 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009), svolge, tra le altre, le funzioni di indirizzo, pianificazione e controllo di carattere strategico dei settori sanitario, socio-sanitario e sociale.

2. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, in coerenza con le finalità e i principi di cui alla presente legge, la Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia, con riferimento agli enti e alle strutture di cui si avvale ai sensi dell'art. 10, comma 11, della legge regionale 12/2009, ivi compresa "l'Area wel-



fare”, assicura le funzioni di coordinamento, indirizzo operativo e verifica dei risultati raggiunti in relazione alle indicazioni fornite.

3. Gli enti e le strutture di cui al comma 2 svolgono le funzioni amministrative e contabili per l’attività assegnata.

4. Le funzioni di cui al comma 2 sono anche svolte con riferimento all’ente e alla struttura “Dipartimento centro servizi condivisi” cui, ai sensi dell’art. 10, comma 3, della legge regionale 12/2009, sono attribuite le procedure centralizzate per gli enti del Servizio sanitario regionale.

5. L’ente e la struttura di cui al comma 4 svolgono le funzioni amministrative e contabili per l’attività assegnata.

6. In attuazione delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, con decreto del Direttore centrale della Direzione salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia, viene definita l’organizzazione del Centro di formazione per la medicina generale al fine di garantirne l’autonomia nella formazione professionale.

7. Nelle more della definizione, con successiva legge regionale, di un nuovo assetto istituzionale della funzione unificata di acquisizione di beni e servizi a livello regionale, con la costituzione di una Centrale unica regionale degli acquisti, dotata di autonomia giuridica, gestionale, finanziaria e organizzativa, la ripartizione delle responsabilità e delle rispettive funzioni e compiti tra la Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia e il “Dipartimento centro servizi condivisi” di cui al comma 4, è disciplinata da apposito regolamento, adottato con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente. Tale regolamento prevede, senza oneri aggiuntivi, un comitato di indirizzo strategico, nominato con decreto del Direttore centrale della Direzione salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia, con il compito di supportare la Direzione centrale medesima nella predisposizione del programma pluriennale delle attività e degli acquisti e del suo aggiornamento periodico.

#### Art. 5.

##### *Consulta regionale della sanità*

1. È istituito presso la segreteria dell’Assessore regionale alla salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia, per la durata della legislatura, un tavolo, denominato Consulta regionale della sanità, finalizzato a favorire il confronto tra la Regione, i rappresentanti di associazioni portatrici di interessi diffusi nonché gli ordini e i collegi professionali operanti nei settori sanitario e socio-sanitario.

2. La Consulta regionale della sanità, su richiesta dell’Assessore regionale alla salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia e secondo modalità dal medesimo definite, viene sentita per acquisire elementi conoscitivi su questioni di rilievo e di interesse per i cittadini del territorio regionale, in relazione all’erogazione e alla qualità dei servizi sanitari e sociosanitari.

3. I soggetti che partecipano ai lavori della Consulta regionale della sanità operano a titolo gratuito e senza rimborso spese, e non determinano alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale e del bilancio degli enti del Servizio sanitario regionale.

#### Art. 6.

##### *Norme finali*

1. Sulla base delle finalità e dei principi individuati dalla presente legge, con successiva legge regionale viene definito il nuovo assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale.

#### Art. 7.

##### *Abrogazioni*

1. La legge regionale 13 dicembre 2012, n. 25 (Riordino istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale), è abrogata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 11 novembre 2013

SERRACCHIANI

(*Omissis*).

13R00588

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2013, n. 24.

**Modifiche alla legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell’intervento pubblico nel settore abitativo).**

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna - parte prima - n. 373 del 13 dicembre 2013*)

### L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

*Sostituzione dell’art. 1 della legge regionale n. 24 del 2001*

1. L’art. 1 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell’intervento pubblico nel settore abitativo), è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (*Oggetto*). — 1. La presente legge disciplina in modo organico il sistema regionale dell’intervento pubblico nel settore abitativo, dando attuazione alle disposizioni contenute nel Titolo III, Capo II, Sezione III, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento



di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), in coerenza con i principi definiti dall'art. 95 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale).

2. La presente disciplina attiene al sistema di edilizia residenziale sociale, costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie così come definito dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea) e in particolare:

a) alla programmazione regionale degli interventi pubblici di edilizia residenziale sociale, compresi quelli di edilizia residenziale pubblica;

b) alla definizione del regime giuridico e delle modalità di gestione del patrimonio di alloggi di edilizia residenziale pubblica, di seguito denominati alloggi di erp;

c) al riordino istituzionale ed organizzativo del sistema regionale dell'edilizia residenziale pubblica, in conformità ai principi stabiliti dalla legislazione sulle autonomie locali, a norma dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382).».

## Art. 2.

### *Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale n. 24 del 2001*

1. L'art. 2 della legge regionale n. 24 del 2001 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (*Finalità della programmazione degli interventi dell'edilizia residenziale sociale*). — 1. La Regione persegue il coordinamento delle politiche abitative con gli indirizzi della pianificazione territoriale, sostenendo l'incremento della disponibilità di alloggi di edilizia residenziale sociale prioritariamente attraverso la riqualificazione urbana, la rigenerazione sostenibile e l'acquisto del patrimonio edilizio esistente e contrastando il consumo di suolo derivante dalla dispersione degli insediamenti nel territorio rurale. In particolare le politiche abitative della Regione e degli enti locali dell'Emilia-Romagna sono dirette:

a) a rispondere al fabbisogno abitativo delle famiglie meno abbienti e a quello di particolari categorie sociali attraverso l'incremento e la rigenerazione del patrimonio pubblico di alloggi;

b) ad ampliare l'offerta di abitazioni in locazione permanente ed a termine a canone ridotto rispetto ai valori di mercato, anche attraverso il concorso dei soggetti privati, privilegiando i promotori di interventi di riqualificazione, al raggiungimento della quota di alloggi di edilizia residenziale sociale stabiliti dai Piani Strutturali Comunali (PSC), in attuazione dell'art. 7-bis, comma 1, della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), e degli articoli A-6-bis e A-6-ter dell'Allegato alla legge regionale n. 20 del 2000, anche a seguito di accordi di cui all'art. 18 della medesima legge regionale;

c) ad assicurare il sostegno finanziario al reddito dei nuclei meno abbienti, per consentire il loro accesso al mercato delle abitazioni in locazione;

d) a favorire la permanenza in alloggi di erp di assegnatari che necessitano di sostegno sanitario o sociale, anche tramite l'adeguamento degli alloggi stessi ovvero la mobilità prioritariamente in alloggio del medesimo immobile;

e) a favorire gli interventi di manutenzione, di recupero e sostituzione del patrimonio edilizio esistente, per renderlo adeguato ai requisiti di risparmio energetico, di sicurezza sismica e accessibilità stabiliti dalle norme vigenti in materia, in base alla legislazione comunitaria, nazionale e regionale;

f) a favorire l'acquisto della prima casa di abitazione, nell'ambito di programmi di edilizia residenziale sociale;

g) a realizzare, completare o adeguare le dotazioni territoriali, di cui agli articoli A-22, A-23, A-24 e A-25 dell'Allegato alla legge regionale n. 20 del 2000, ivi compresi gli interventi di sistemazione, risanamento e bonifica ambientale anche ai fini della sicurezza urbana, di arredo urbano delle aree verdi e degli spazi pubblici, nonché a promuovere l'acquisizione di aree a basso costo per l'attuazione degli interventi e la loro messa a disposizione degli operatori;

h) a promuovere la qualificazione dei programmi, dei progetti e degli operatori e lo sviluppo di tecniche bioclimatiche, ecologiche e di bioarchitettura, nonché il raggiungimento di elevati standard di sostenibilità ambientale.

2. La Regione promuove il coordinamento delle funzioni e dei servizi complementari alla residenza e il miglioramento della qualità ambientale e architettonica dello spazio urbano, sostenendo lo sviluppo di programmi di riqualificazione urbana di cui alla legge regionale 3 luglio 1998, n. 19 (Norme in materia di riqualificazione urbana). Nella programmazione delle risorse destinate alla riqualificazione urbana la Regione favorisce le iniziative che a livello locale promuovono la partecipazione di cui alla legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3 (Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali) e l'associazionismo dei cittadini.

3. La Regione favorisce il raccordo della programmazione degli interventi abitativi con le politiche sociali e sanitarie, anche attraverso la promozione di progetti di assistenza domiciliare integrata per gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale sociale quali condomini solidali, cohousing, patti e protocolli antisfratto, nonché con le politiche per il diritto allo studio, per il lavoro e per l'immigrazione.».



## Art. 3.

*Modifiche all'art. 3  
della legge regionale n. 24 del 2001*

1. La lettera *a)* del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 24 del 2001 è sostituita dalla seguente:

«*a)* conferire ai comuni il compito di disciplinare la materia con i propri regolamenti e di esercitare tutte le funzioni amministrative che ad essa ineriscono, nell'ambito dei principi previsti dalla presente legge, in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), anche con riferimento alle funzioni della Città metropolitana di Bologna secondo la legislazione statale e regionale;».

## Art. 4.

*Sostituzione dell'art. 4  
della legge regionale n. 24 del 2001*

1. L'art. 4 della legge regionale n. 24 del 2001 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Funzioni della Regione*). — 1. La Regione esercita le funzioni di programmazione e verifica degli interventi per le politiche abitative e di indirizzo e coordinamento delle funzioni conferite ai comuni dalla presente legge.

2. Sono di competenza della Regione, in particolare, le seguenti funzioni nel campo degli interventi per le politiche abitative:

*a)* la predisposizione e l'approvazione del programma regionale per le politiche abitative e dei conseguenti provvedimenti attuativi, ai sensi del Titolo II, Capo I, della presente legge;

*b)* il concorso, con le competenti amministrazioni dello Stato e con gli enti locali interessati, nell'elaborazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica di interesse comunitario e statale;

*c)* la determinazione dei limiti di costo e dei requisiti prestazionali da rispettare nella realizzazione degli interventi nonché la verifica dell'attuazione dei programmi e dell'utilizzo delle risorse finanziarie;

*d)* la promozione ed il coordinamento di iniziative di ricerca e sperimentazione nel campo della normativa tecnica e della qualificazione del processo edilizio;

*e)* la determinazione dei requisiti economico-finanziari e di qualificazione tecnica ed organizzativa degli operatori fruitori di contributi pubblici e la definizione delle modalità di accertamento e di verifica della permanenza degli stessi.

3. La Regione adotta, con delibera dell'Assemblea legislativa, i seguenti atti di indirizzo e coordinamento per l'attuazione della presente legge e per la specificazione dei suoi contenuti:

*a)* lo schema di convenzione per le abitazioni in locazione permanente e a termine, di cui all'art. 12, comma 4, e gli elementi essenziali del relativo contratto di locazione;

*b)* la definizione e l'aggiornamento dei requisiti degli utenti di cui all'art. 15;

*c)* i criteri generali per la determinazione del canone degli alloggi di erp e i massimali dei costi di gestione degli stessi, con riferimento ai capitolati prestazionali dei servizi forniti.

4. La Giunta regionale predispone le proposte degli atti di indirizzo di cui al comma 3 previo parere del Consiglio delle Autonomie locali (CAL), ai sensi della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali), e previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio regionale. Gli atti di indirizzo sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

5. Gli atti della Giunta regionale relativi alle funzioni di cui al comma 2, lettere *c)* ed *e)*, sono assunti sentito il parere della Commissione assembleare competente.».

## Art. 5.

*Sostituzione dell'art. 5  
della legge regionale n. 24 del 2001*

1. L'art. 5 della legge regionale n. 24 del 2001 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (*Tavolo territoriale di concertazione delle politiche abitative*). — 1. Compete alla Regione provvedere, anche attraverso l'Osservatorio di cui all'art. 16, alla valutazione dei fabbisogni abitativi rilevati a livello provinciale e alla conseguente individuazione dei comuni o degli ambiti sovracomunali nei quali localizzare in via prioritaria gli interventi per le politiche abitative, sentito il Tavolo territoriale di concertazione di cui al comma 3.

2. Nell'individuazione delle priorità la Regione valuta la coerenza della previsione dei nuovi interventi con gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriali e la loro compatibilità con i sistemi ambientale, insediativo, della mobilità, infrastrutturale, sociale ed economico.

3. Al fine di promuovere l'integrazione ed il coordinamento delle politiche abitative a livello locale, ivi comprese le modalità di gestione del patrimonio pubblico, la Regione istituisce, senza oneri aggiuntivi sul bilancio, un Tavolo territoriale di concertazione delle politiche abitative per ciascun territorio provinciale con i comuni, anche in forma associata, che ne fanno parte. Con successivo atto di Giunta regionale saranno definite la composizione e le modalità di funzionamento del Tavolo territoriale di concertazione.

4. Nell'individuare le modalità di funzionamento del Tavolo territoriale di concertazione, viene definita la partecipazione delle parti sociali, sviluppando l'articolazione del confronto anche per specifiche materie e competenze. Il Tavolo territoriale di concertazione provvede, in particolare:

*a)* ad esprimere il parere in merito alla individuazione delle priorità nella localizzazione degli interventi per le politiche abitative, di cui al comma 1;

*b)* ad esprimere l'intesa sui programmi di alienazione e reinvestimento degli alloggi di erp di cui all'art. 37;



c) a sviluppare forme di coordinamento e di solidarietà per la gestione del patrimonio di erp, anche attraverso la formazione di graduatorie intercomunali, la individuazione di procedure per la mobilità intercomunale degli assegnatari, la definizione di canoni uniformi per ambiti territoriali omogenei e la predisposizione di un contratto tipo di locazione degli alloggi di erp;

d) promuovere sinergie fra soggetti deputati a realizzare programmi di edilizia residenziale sociale, valorizzando la collaborazione tra pubblico e privato.».

#### Art. 6.

##### *Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 24 del 2001*

1. L'art. 6 della legge regionale n. 24 del 2001 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Funzioni dei Comuni*). — 1. I Comuni esercitano le funzioni di promozione degli interventi per le politiche abitative ed i compiti attinenti alla attuazione e gestione degli stessi. A tale scopo i Comuni provvedono, in particolare:

a) alla rilevazione dei fabbisogni abitativi ed alla individuazione delle tipologie di intervento atte a soddisfarli;

b) alla definizione degli obiettivi e delle linee di intervento per le politiche abitative locali, assicurando la loro integrazione con l'insieme delle politiche comunali;

c) alla predisposizione ed attuazione dei programmi volti alla realizzazione, manutenzione e riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, comprensivo degli alloggi di proprietà di enti pubblici assegnati in concessione al comune;

d) alla promozione degli interventi di edilizia in locazione permanente e a termine e di edilizia residenziale pubblica;

e) alla individuazione degli operatori che partecipano alla elaborazione e realizzazione degli interventi, tra i soggetti in possesso dei requisiti di affidabilità e qualificazione definiti dalla Regione, attraverso lo svolgimento di procedure ad evidenza pubblica ovvero negoziali, nei casi previsti dalla legge;

f) all'esercizio delle funzioni amministrative attinenti alla concessione e alla revoca dei contributi agli operatori di cui alla lettera e) e dei contributi ai singoli cittadini di cui all'art. 13, comma 2, nonché alla gestione dei relativi flussi finanziari;

g) all'accertamento dei requisiti soggettivi degli utenti delle abitazioni;

h) alla costituzione di agenzie per la locazione ovvero allo sviluppo di iniziative tese a favorire la mobilità nel settore della locazione, attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione.

2. I Comuni disciplinano la gestione degli alloggi di erp ed esercitano le funzioni amministrative in materia, secondo quanto previsto dal Titolo III della presente legge.

3. I Comuni o loro forme associative possono avvalersi, sulla base di apposita convenzione, delle ACER per lo svolgimento delle funzioni amministrative ad essi as-

segnate dal comma 1, lettere c), e), g), h), e delle attività amministrative attinenti alla assegnazione e gestione del patrimonio di alloggi pubblici, con la possibilità per le ACER di incassare direttamente i contributi concessi ai comuni, sulla base di quanto stabilito nel programma regionale di cui all'art. 8.

4. I Comuni esercitano le funzioni di cui ai commi 1 e 2 in forma associata obbligatoria nei casi e secondo le modalità previste dall'art. 7 della legge regionale n. 21 del 2012.

5. Ai fini della semplificazione dei procedimenti di cui al presente articolo, sono poste in essere le misure necessarie per il coordinamento tra la Regione ed i comuni ai sensi e con le modalità di cui all'art. 2 della legge regionale 7 dicembre 2011, n. 18 (Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di semplificazione).».

#### Art. 7.

##### *Sostituzione dell'art. 8 della legge regionale n. 24 del 2001*

1. L'art. 8 della legge regionale n. 24 del 2001 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (*Contenuto del programma*). — 1. Il programma regionale per le politiche abitative costituisce lo strumento di programmazione, volto al coordinamento e alla integrazione degli interventi per le politiche abitative. Il programma ha contenuti pluriennali ed è approvato dall'Assemblea legislativa.

2. Il programma determina con riferimento ai fabbisogni rilevati, sentiti i Tavoli territoriali di concertazione delle politiche abitative:

a) le linee di intervento nel settore delle politiche abitative e i criteri per la loro integrazione con l'insieme delle politiche locali, dando comunque priorità al recupero, acquisto o realizzazione di alloggi di edilizia residenziale sociale, anche nell'ambito dei programmi di riqualificazione urbana;

b) le tipologie dei contributi da assegnare, nell'ambito di quelle previste dalla presente legge, e la percentuale massima di finanziamento ammissibile;

c) i criteri generali relativi alle modalità di ripartizione delle risorse finanziarie tra i vari settori di intervento, ivi compresa la realizzazione di abitazioni in locazione destinate a particolari categorie sociali;

d) i requisiti di ammissibilità delle proposte comunali.

3. Il programma stabilisce altresì i criteri generali per la valutazione delle proposte comunali, ai fini dell'assegnazione dei contributi nel corso dei procedimenti attuativi disciplinati dall'art. 9, nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:

a) l'integrazione degli interventi con le politiche sociali della Regione;

b) la previsione del cofinanziamento comunale nell'attuazione dell'intervento;



c) la rigenerazione e l'adeguamento energetico e sismico del patrimonio abitativo anche attraverso programmi di riqualificazione urbana.

4. Il programma definisce la procedura per la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi, identificando i parametri di riferimento. A tal fine sono considerati, in particolare, i seguenti indicatori:

a) la durata delle diverse fasi in cui si articola il processo di attuazione del programma, con l'obiettivo di perseguire l'ottimizzazione dei tempi e la semplificazione delle procedure;

b) il rapporto tra le risorse impegnate e l'incremento della disponibilità di alloggi sociali realizzati;

c) il grado di soddisfacimento dell'utenza degli interventi delle politiche abitative.

5. Il programma è predisposto previo parere del CAL, ai sensi della legge regionale n. 13 del 2009. Con successivo atto di Giunta regionale saranno definite le modalità e le forme di partecipazione al procedimento da parte delle associazioni degli enti locali e delle associazioni economiche e sindacali maggiormente rappresentative sul territorio regionale.».

#### Art. 8.

##### *Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 24 del 2001*

1. Al secondo periodo del comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 24 del 2001 la parola «BUR» è sostituita dalla parola «BURERT».

2. Il comma 3 dell'art. 9 della legge regionale n. 24 del 2001 è sostituito dal seguente:

«3. La Giunta regionale, tenuto conto delle priorità definite ai sensi dell'art. 5, comma 1, approva l'assegnazione dei contributi fissandone l'entità e le modalità di erogazione, anche avvalendosi di un nucleo di valutazione.».

#### Art. 9.

##### *Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 24 del 2001*

1. Al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 24 del 2001 la parola «BUR» è sostituita dalla parola «BURERT».

2. Al primo periodo del comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 24 del 2001 dopo le parole «Amministrazioni interessate» sono inserite le seguenti parole «e gli operatori privati interessati».

#### Art. 10.

##### *Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 24 del 2001*

1. Il primo periodo del comma 1 dell'art. 12 della legge è sostituito dal seguente: «Al fine di aumentare l'offerta di alloggi pubblici destinati a soddisfare il fabbisogno abitativo dei nuclei meno abbienti, il programma regionale per le politiche abitative prevede la concessione di con-

tributi per il recupero, l'adeguamento, la realizzazione e l'acquisto di alloggi di edilizia residenziale sociale, sulla base dei programmi deliberati dai Comuni.».

#### Art. 11.

##### *Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 24 del 2001*

1. Il comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 24 del 2001 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di promuovere la proprietà della prima casa il programma regionale può prevedere l'erogazione agli operatori di cui all'art. 14, comma 3, di contributi, in conto capitale ovvero in conto interessi, per l'acquisto, il recupero e la costruzione di abitazioni di edilizia residenziale sociale.».

2. Alla fine del comma 2 dell'art. 13 della legge regionale n. 24 del 2001, sono aggiunte le seguenti parole: «e autorecupero.».


#### Art. 12.

##### *Sostituzione dell'art. 14 della legge regionale n. 24 del 2001*

1. L'art. 14 della legge regionale n. 24 del 2001 è sostituito dal seguente:

«Art. 14 (*Operatori*). — 1. Le abitazioni in locazione permanente sono recuperate, realizzate o acquisite dai Comuni, anche avvalendosi dalle ACER, da cooperative di abitazione a proprietà indivisa o loro consorzi, da imprese di costruzione o loro consorzi e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, individuate dall'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), i quali presentino i requisiti di cui all'art. 19 e, in caso di cessazione o cambiamento di attività, siano tenuti, in base all'atto costitutivo ovvero per un esplicito impegno assunto nella convenzione di cui all'art. 12, comma 4, a devolvere, a titolo gratuito, il proprio patrimonio o gli immobili oggetto dei contributi al comune. Sono fatti salvi i casi di fusione tra operatori che presentino le predette caratteristiche nonché i casi di cessione delle abitazioni, qualora ciò sia consentito dalla convenzione debitamente trascritta nei registri immobiliari, la vendita riguardi immobili costituenti complessi unitari, con esclusione delle vendite frazionate e l'acquirente si impegni espressamente con l'atto di acquisto alla prosecuzione della locazione secondo quanto previsto dalla convenzione e alla cessione degli immobili a titolo gratuito al comune in caso di cessazione o cambiamento di attività.

2. Per soddisfare le esigenze abitative degli studenti universitari, i contributi per la realizzazione, l'acquisto e il recupero di strutture in locazione permanente, possono essere assegnati anche all'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori (ER.GO), di cui alla legge regionale 27 luglio 2007, n. 15 (Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione).



3. I contributi e le agevolazioni per il recupero o la realizzazione di abitazioni di edilizia residenziale sociale da cedere in locazione a termine e in proprietà, anche differita, sono concesse a imprese di costruzioni o loro consorzi, a cooperative di abitazione o loro consorzi, nonché agli altri soggetti privati, che presentano i requisiti di cui all'art. 19.

4. I contributi per il recupero di abitazioni da destinare alla locazione a termine possono essere concessi a singoli cittadini previa stipula di apposita convenzione con il Comune.».

#### Art. 13.

##### *Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 24 del 2001*

1. Il comma 2 dell'art. 15 della legge regionale n. 24 del 2001 è sostituito dal seguente:

«2. L'Assemblea legislativa, con apposita delibera, specifica i requisiti del nucleo avente diritto per conseguire l'assegnazione degli alloggi di erp e per la permanenza negli stessi. I limiti di reddito definiti in tale ambito sono aggiornati periodicamente dalla Giunta regionale, sulla base dell'andamento dei prezzi al consumo, quale risulta dalle determinazioni ISTAT. Nella medesima delibera, l'Assemblea legislativa provvede a rivedere l'incremento massimo ammissibile del reddito degli assegnatari per la permanenza nell'alloggio di erp, per perseguire le finalità della programmazione definite nell'art. 2 della presente legge, con particolare riferimento al soddisfacimento del fabbisogno abitativo dei nuclei meno abbienti. Il programma regionale per le politiche abitative di cui all'art. 8, in stretto rapporto con i tavoli territoriali di concertazione di cui all'art. 5, promuove le opportune iniziative di raccordo per articolare sul territorio interventi abitativi, anche in collaborazione con soggetti privati, che intercettino la domanda abitativa delle fasce di reddito che non hanno diritto di permanenza nell'alloggio erp, ma non hanno la possibilità di accedere ai canoni del libero mercato dell'affitto.».

2. Alla fine del comma 3 dell'art. 15 della legge regionale n. 24 del 2001 sono aggiunte le seguenti parole: «criteri omogenei di formazione della graduatoria.».

#### Art. 14.

##### *Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 24 del 2001*

1. Al primo periodo del comma 3 dell'art. 16 della legge regionale n. 24 del 2001 le parole «d'intesa con le province» sono sostituite dalle parole «sentiti i Tavoli territoriali di concertazione delle politiche abitative».

#### Art. 15.

##### *Sostituzione dell'art. 17 della legge regionale n. 24 del 2001*

1. L'art. 17 della legge regionale n. 24 del 2001 è sostituito dal seguente:

«Art. 17 (*Anagrafe dell'intervento pubblico*). — 1. Al fine di disporre di dati riguardanti l'intervento pubblico nel settore edilizio e l'utilizzo del patrimonio pubblico, la Regione costituisce e gestisce un'apposita anagrafe.

2. I dati riguardano in particolare:

a) il patrimonio pubblico destinato all'edilizia residenziale pubblica e alla locazione permanente ed i relativi utenti;

b) le domande di assegnazione di alloggi pubblici, sia soddisfatte che inevase;

c) i beneficiari dei contributi del Fondo per l'accesso all'abitazione in locazione, di cui all'art. 38, e le domande presentate;

d) i beneficiari di ogni forma di agevolazione finanziaria pubblica, per costruire, risanare o acquistare la propria abitazione;

e) i beneficiari di alloggi di erp assegnati a riscatto o in proprietà.

3. Gli enti locali ed i soggetti cui è affidata la gestione del patrimonio sono tenuti a fornire annualmente le informazioni di cui al comma 2 alla Regione, la quale provvede alla definizione degli standard tecnici omogenei, all'elaborazione, diffusione e valutazione dei dati, nell'ambito delle attività dell'Osservatorio di cui all'art. 16. L'aver adempiuto a tale obbligo costituisce requisito per l'ammissione ai contributi regionali.

4. La Regione, gli enti locali e il soggetto gestore sono autorizzati al trattamento dei dati raccolti, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, nei limiti di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).».

#### Art. 16.

##### *Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 24 del 2001*

1. Il comma 1 dell'art. 19 della legge regionale n. 24 del 2001 è sostituito dal seguente:


«1. La Regione persegue l'obiettivo della qualificazione degli operatori di cui all'art. 14, ad esclusione dei comuni e delle ACER, attraverso l'istituzione di un sistema di accreditamento.».

#### Art. 17.

##### *Modifiche all'art. 20 della legge regionale n. 24 del 2001*

1. Il comma 3 dell'art. 20 della legge regionale n. 24 del 2001 è sostituito dal seguente:

«3. Gli alloggi realizzati in attuazione della legge 6 marzo 1976, n. 52 (Interventi straordinari per l'edilizia a favore del personale civile e militare della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guar-



dia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato) sono assoggettati a quanto previsto dalla presente legge, fatta salva l'applicazione, per un periodo di 12 mesi dalla disponibilità degli alloggi, della disciplina dell'art. 3 della legge n. 52 del 1976 sulle modalità e sui criteri di assegnazione di detti alloggi.»

2. Al comma 5-bis dell'art. 20 della legge regionale n. 24 del 2001 le parole «legge n. 338» sono sostituite dalle parole «legge n. 388».

#### Art. 18.

##### *Modifiche all'art. 22 della legge regionale n. 24 del 2001*

1. Ai commi 1, 2 e 5 dell'art. 22 della legge regionale n. 24 del 2001 dopo le parole «I comuni» sono aggiunte le seguenti: «e i soggetti gestori».

2. Alla fine del comma 4 dell'art. 22 della legge regionale n. 24 del 2001 è aggiunto il seguente periodo: «I comuni e i soggetti gestori garantiscono ai singoli utenti l'accesso a tutte le informazioni relative al proprio rapporto di locazione, all'alloggio occupato e alla relativa gestione, favorendo la modalità di accesso on line.»

#### Art. 19.

##### *Modifiche all'art. 23 della legge regionale n. 24 del 2001*

1. Alla fine del comma 3 dell'art. 23 della legge regionale n. 24 del 2001 è aggiunto il seguente periodo: «A tal fine il comune o il soggetto gestore o l'amministratore condominiale, nei casi previsti dalla normativa vigente, provvede alla necessaria convocazione della assemblea.»

#### Art. 20.

##### *Modifiche all'art. 24 della legge regionale n. 24 del 2001*

1. Il secondo periodo del comma 4 dell'art. 24 della legge regionale n. 24 del 2001 è sostituito dal seguente: «Tale forma di convivenza, salvo che ne sia derivata la nascita di figli, deve, ai fini dell'inclusione economica e normativa del nucleo, essere stata instaurata almeno due anni prima della data di presentazione della domanda di assegnazione ed essere comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.»

#### Art. 21.

##### *Sostituzione dell'art. 25 della legge regionale n. 24 del 2001*

1. L'art. 25 della legge regionale n. 24 del 2001 è sostituito dal seguente:

«Art. 25 (*Disciplina delle assegnazioni e gestione*). —

1. Il comune assegna gli alloggi di erp su istanza degli interessati, con una delle seguenti modalità:

a) il concorso pubblico, da emanarsi anche per ambiti sovracomunali;

b) la formazione di una graduatoria aperta, secondo quanto previsto dal comma 5.

2. Non possono essere assegnatari di un alloggio di erp gli occupanti abusivi di un alloggio di erp, nonché coloro che hanno rilasciato l'alloggio occupato abusivamente, per un periodo di dieci anni dalla data del rilascio.

3. Il comune provvede con apposito regolamento alla individuazione della modalità di assegnazione degli alloggi, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, disciplinando in particolare:

a) i contenuti della domanda e le modalità di presentazione della stessa;

b) i criteri di priorità per l'assegnazione ed i relativi punteggi da attribuire alle domande in relazione alle condizioni soggettive ed oggettive dei nuclei richiedenti, fermo restando il divieto di prevedere ulteriori o diversi requisiti rispetto a quelli definiti ai sensi dell'art. 15, commi 1 e 2;

c) il contenuto del bando e le forme di pubblicazione dello stesso, ove si opti per l'assegnazione mediante concorso pubblico;

d) il procedimento di formazione e pubblicazione della graduatoria e le modalità di aggiornamento della stessa;

e) le forme di assegnazione degli alloggi, tra cui l'istituzione di apposite commissioni per la formazione delle graduatorie di assegnazione;

f) le modalità di modificazione o integrazione della domanda al mutare delle condizioni soggettive ed oggettive;

g) le modalità di individuazione dell'alloggio, con particolare riguardo alla scelta, alla consegna, alla rinuncia ed ai termini per l'occupazione;

h) le assegnazioni in deroga alla graduatoria nelle situazioni di emergenza abitativa.


4. I criteri di cui al comma 3, lettera b), sono definiti dal comune, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

5. Qualora il comune non si avvalga della procedura del bando di concorso pubblico di cui al comma 1, lettera a), le domande di assegnazione sono inserite, in base ai punteggi attribuiti, in una graduatoria aperta, aggiornata con cadenza periodica. Gli alloggi disponibili sono assegnati dal comune secondo l'ordine stabilito nella graduatoria, come risulta a seguito dell'ultimo aggiornamento.

6. Nella scelta dell'alloggio da assegnare ai richiedenti collocati in posizione utile, il comune persegue l'obiettivo della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico e del soddisfacimento delle esigenze abitative del nucleo avente diritto, in rapporto alla sua composizione e preferenza.

7. Il regolamento di cui al comma 3 stabilisce anche il termine entro il quale l'assegnatario deve comunicare l'accettazione dell'assegnazione e dell'occupazione dell'alloggio, pena la decadenza dall'assegnazione stessa.

8. Il regolamento di cui al comma 3 può anche inibire, per un determinato periodo di tempo, la partecipazione ai bandi per l'assegnazione degli alloggi di erp ai soggetti per i quali sia stata dichiarata la decadenza per i motivi di cui al comma 7.



9. Il comune, previo confronto con le parti sociali, ai sensi dell'art. 22, comma 1, e sulla base dei criteri stabiliti con delibera dell'Assemblea legislativa, disciplina con appositi regolamenti:

a) le modalità d'uso degli alloggi e delle parti comuni;

b) la ripartizione degli oneri tra l'ente gestore e gli assegnatari;

c) l'autogestione dei servizi accessori e degli spazi comuni, la convocazione e gestione dell'assemblea annua degli assegnatari;

d) la durata e le modalità di attuazione della ospitalità;

e) le modalità di accertamento e di contestazione delle violazioni ai regolamenti.

10. Il comune, nel caso in cui proceda all'assegnazione di alloggi a persone che abbisognano di assistenza sanitaria e sociale ovvero constati la loro presenza negli stessi, predispone, d'intesa con il soggetto gestore, appositi progetti di sostegno al nucleo avente diritto e di intervento per attenuare le eventuali situazioni di disagio anche per gli altri assegnatari.

11. Il comune, al fine di prevenire l'insorgere di conflitto e di tensione nei rapporti di convivenza tra gli assegnatari degli alloggi, promuove funzioni ed attività di mediazione sociale.

12. Le opere di miglioramento realizzate dall'assegnatario con il consenso del comune o del soggetto gestore a ciò delegato, danno diritto ad indennizzo, secondo quanto previsto dal regolamento comunale. L'indennizzo è di norma compensato con le somme dovute dall'assegnatario nel corso del rapporto di locazione ovvero, su sua richiesta, è liquidato all'atto del rilascio dell'alloggio.»

#### Art. 22.

##### *Modifiche dell'art. 27 della legge regionale n. 24 del 2001*

1. Il comma 1 dell'art. 27 della legge regionale n. 24 del 2001 è sostituito dal seguente:

«1. I componenti del nucleo originario, purché stabilmente conviventi, subentrano di diritto nella titolarità del contratto di locazione in caso di decesso dell'assegnatario, di abbandono dell'alloggio, nonché nel caso previsto dall'art. 30, comma 6-bis. Hanno diritto al subentro anche coloro che siano venuti a fare parte del nucleo per ampliamento dello stesso a seguito di matrimonio, stabile convivenza nei casi previsti dal comma 2, nascita, ricongiungimento di figli, adozioni e affidamenti stabiliti con provvedimento giudiziario, nonché per accoglienza nell'abitazione degli ascendenti o degli affini in linea ascendente, purché ultrasessantacinquenni o con grado di invalidità accertata pari o superiore al 66 per cento.»

#### Art. 23.

##### *Sostituzione dell'art. 28 della legge regionale n. 24 del 2001*

1. L'art. 28 della legge regionale n. 24 del 2001 è sostituito dal seguente:

«Art. 28 (*Mobilità*). — 1. Il Comune disciplina, con regolamento, la mobilità degli assegnatari negli alloggi di erp, in conformità ai seguenti principi:

a) la mobilità può essere richiesta dall'assegnatario per l'inefficienza dell'alloggio occupato a garantire normali condizioni di vita e di salute, per obiettivo sottoutilizzo dell'alloggio rispetto al numero degli occupanti, nonché per dare soluzione a particolari condizioni di disagio abitativo o sociali o per l'avvicinamento al luogo di lavoro, cura e assistenza;

b) la mobilità può essere attivata d'ufficio per eliminare gravi condizioni di sottoutilizzazione degli alloggi, per esigenze di ristrutturazione dell'alloggio occupato o dell'edificio di cui esso faccia parte ovvero per altri gravi motivi specificamente individuati dal regolamento comunale.

2. In caso di mobilità per gravi condizioni di sottoutilizzazione degli alloggi, il comune assicura il trasferimento dell'assegnatario possibilmente nello stesso edificio o in edifici di edilizia residenziale pubblica più vicini a quello occupato oppure, in assenza di alternative e compatibilmente con le condizioni soggettive dell'assegnatario, situati in un quartiere da lui indicato.

3. In caso di rifiuto non giustificato da gravi motivi della mobilità d'ufficio di cui alla lettera b) del comma 1, al primo rifiuto all'assegnatario viene applicato il canone di locazione maggiorato determinato ai sensi dell'art. 35, comma 2; al secondo rifiuto l'assegnatario viene dichiarato decaduto.

4. In caso di mobilità per esigenze di ristrutturazione, il comune deve assicurare che il trasferimento avvenga in altro alloggio e deve prestare formale garanzia circa i tempi di ultimazione dei lavori e sulla possibilità per l'assegnatario, su sua richiesta, di rientrare nell'alloggio alla conclusione degli interventi. Le spese di trasloco sono a carico del comune per quegli assegnatari che al momento di attivazione della procedura abbiano un reddito non superiore ai limiti di reddito determinati per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica.»

#### Art. 24.

##### *Modifiche all'art. 30 della legge regionale n. 24 del 2001*

1. Al comma 1 dell'art. 30 della legge regionale n. 24 del 2001 la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h) abbia eseguito opere abusive nell'alloggio o nelle parti comuni del fabbricato in cui è situato l'alloggio assegnato, o nell'area di pertinenza del fabbricato predetto. È fatta salva l'eventuale rimozione dell'abuso entro il termine disposto dal comune;».



2. Dopo la lettera *h*) del comma 1 dell'art. 30 della legge regionale n. 24 del 2001 sono aggiunte le seguenti:

«*h-bis*) non abbia consentito l'accesso all'alloggio agli agenti accertatori di cui all'art. 34-*bis* e agli agenti della polizia municipale per periodiche verifiche e ispezioni sulla conduzione dello stesso;

*h-ter*) non abbia consentito l'esecuzione di opere di manutenzione determinando gravi danni all'alloggio;

*h-quater*) abbia opposto il secondo rifiuto alla mobilità d'ufficio ai sensi dell'art. 28, comma 3.»

3. Il comma 2 dell'art. 30 della legge regionale n. 24 del 2001 è sostituito dal seguente:

«2. La decadenza è dichiarata dal comune con provvedimento assunto, in contraddittorio con l'interessato, entro trenta giorni dall'accertamento dei fatti o condizioni di cui al comma 1. La dichiarazione di decadenza comporta:

*a*) nei casi di cui al comma 1, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *h-bis*) e *h-ter*), la risoluzione di diritto del contratto ed il rilascio immediato dell'alloggio, nonché l'inibizione della presentazione della domanda per un periodo di due anni dalla pronuncia di decadenza, e comunque, nei casi di inadempienza nel pagamento del canone, fino a quando tale condizione permanga;

*b*) nei casi di cui al comma 1, lettere *e*), *f*), *g*), *h*) e *h-quater*), l'automatica disdetta del contratto di locazione e il rilascio dell'alloggio, con decorrenza dal trecentosessantacinquesimo giorno successivo alla data della dichiarazione di decadenza e comunque non oltre la data di scadenza del contratto.»

4. Il comma 3 dell'art. 30 della legge regionale n. 24 del 2001 è sostituito dal seguente:

«3. La dichiarazione di decadenza comporta il pagamento del canone di locazione maggiorato determinato ai sensi dell'art. 35, comma 2, fatto salvo il caso previsto dal comma 1, lettera *f*), per il quale il comune è tenuto ad applicare il canone concordato ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).»

5. Al comma 4 dell'art. 30 della legge regionale n. 24 del 2001 le parole «al comma 2 dell'art. 25» sono sostituite dalle parole «all'art. 25, comma 3».

6. Il comma 5 bis dell'art. 30 della legge regionale n. 24 del 2001 è sostituito dal seguente:

«5-*bis*. Su istanza dell'interessato, il comune revoca il provvedimento di decadenza, disposto ai sensi del comma 1, lettera *f*), qualora il reddito del nucleo avente diritto, nell'anno successivo a quello dell'accertamento, sia rientrato entro il limite per la permanenza, per il venir meno dei fattori straordinari che avevano prodotto il superamento del medesimo limite. Non può essere considerato fattore straordinario la fuoriuscita di un componente dal nucleo successivamente alla dichiarazione di decadenza. In tali casi il comune effettua controlli sistematici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dagli interessati.»

7. Dopo il comma 6 dell'art. 30 della legge regionale n. 24 del 2001 sono aggiunti i seguenti:

«6-*bis*. Nei confronti dell'assegnatario che abbia riportato condanna definitiva per violenza o maltrattamenti

verso il coniuge, i minori o altri componenti del nucleo familiare è dichiarata la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di erp. Agli altri componenti si applica quanto previsto dall'art. 27, comma 1.

6-*ter*. Nei confronti dell'assegnatario verso il quale, ai sensi della vigente normativa statale, sia stato disposto l'allontanamento, anche urgente, dalla casa familiare per fatti riconducibili a violenza domestica, è dichiarata la sospensione dall'assegnazione dell'alloggio di erp fino alla definizione del procedimento penale. Durante il periodo di sospensione ai restanti componenti del nucleo viene assicurata la permanenza nell'alloggio di erp, secondo la disciplina da definirsi con successivo atto di Giunta regionale.»

#### Art. 25.

##### *Modifiche all'art. 33 della legge regionale n. 24 del 2001*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 33 della legge regionale n. 24 del 2001 è inserito il seguente:

«1-*bis*. L'assegnatario che abbia subito una riduzione del reddito per difficoltà lavorativa, può richiedere al comune l'aggiornamento della propria condizione reddituale al fine della anticipata rideterminazione del canone, in misura da stabilirsi con il regolamento comunale di cui all'art. 35, comma 2, sulla base delle indicazioni definite dall'Assemblea legislativa.»

#### Art. 26.

##### *Inserimento dell'art. 34-bis della legge regionale n. 24 del 2001*

1. Dopo l'art. 34 della legge regionale n. 24 del 2001 è inserito il seguente:

«Art. 34-*bis* (Ispezione, controllo e sanzioni). — 1. Le attività di ispezione e di controllo del patrimonio, di contestazione delle violazioni dei regolamenti d'uso degli alloggi delle parti comuni, nonché l'applicazione delle relative sanzioni sono di competenza del comune, che le esercita in base al regolamento di cui all'art. 25, comma 9.

2. Il comune può attribuire in tutto o in parte l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 al soggetto gestore. Il comune o il soggetto gestore nomina i propri agenti destinati ad effettuare gli accertamenti ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

3. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce, altresì, l'applicazione di sanzioni amministrative nei casi in cui l'assegnatario o altro occupante violi le norme del regolamento d'uso degli alloggi e delle parti comuni. I comuni possono destinare i proventi delle sanzioni amministrative anche alla manutenzione degli immobili di edilizia residenziale pubblica.

4. Nei casi in cui la violazione del regolamento d'uso degli alloggi e delle parti comuni comporti danni al patrimonio, il comune o il soggetto gestore, previa formale contestazione dell'addebito, provvede ad imputare all'assegnatario il rimborso dei costi di ripristino dei beni dan-



neggiati e di quelli dei servizi aggiuntivi prestati, ferma restando l'applicabilità delle procedure di decadenza o di risoluzione del contratto previste dagli articoli 30 e 31.».

#### Art. 27.

##### *Sostituzione dell'art. 35 della legge regionale n. 24 del 2001*

1. L'art. 35 della legge regionale n. 24 del 2001 è sostituito dal seguente:

«Art. 35 (*Canone di locazione*). — 1. Il canone di locazione degli alloggi di erp è determinato dal comune sulla base dei parametri oggettivi stabiliti dall'Assemblea legislativa, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera c), previo parere del Consiglio delle Autonomie locali, e previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio regionale, tenendo conto in particolare:

a) del valore dell'immobile e del reddito del nucleo dell'assegnatario valutato secondo i criteri stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449);

b) della necessità di una fascia di protezione per le famiglie meno abbienti, per le quali è definita l'incidenza massima del canone sul reddito.

2. Il Comune con apposito regolamento definisce le condizioni di applicazioni di tali canoni e i livelli della loro congruità alle situazioni economiche dei nuclei assegnatari. Il regolamento stabilisce anche le percentuali di maggiorazione di tali canoni da applicare ai nuclei assegnatari nel periodo intercorrente tra la data di dichiarazione di decadenza e la data di rilascio degli alloggi e da applicare nel caso di rifiuto della mobilità d'ufficio di cui all'art. 28, comma 3.

3. Gli assegnatari sono tenuti a rimborsare integralmente al comune le spese sostenute per i servizi ad essi prestati. Tramite la riscossione del canone il soggetto gestore può incassare dagli assegnatari nelle forme e misure definite dal regolamento comunale di cui all'art. 25, comma 9, le quote relative alle spese di manutenzione delle parti comuni, nonché una quota percentuale del risparmio dagli stessi ottenuto grazie ad interventi di risparmio energetico.».

#### Art. 28.

##### *Modifiche all'art. 36 della legge regionale n. 24 del 2001*

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 36 della legge regionale n. 24 del 2001 le parole «Tavolo di concertazione provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «Tavolo territoriale di concertazione delle politiche abitative».

2. Il comma 2 dell'art. 36 della legge regionale n. 24 del 2001 è sostituito dal seguente:

«2. I proventi dei canoni degli alloggi di erp possono essere destinati dal comune anche al cofinanziamento del Fondo per l'accesso all'abitazione in locazione di cui

all'art. 38 nei limiti definiti dalla Regione, nonché al finanziamento di ogni altra iniziativa finalizzata a facilitare l'accesso alle abitazioni in locazione ai nuclei in attesa di assegnazione di alloggi di erp o che versano in particolari situazioni di disagio economico e sociale individuate dal Comune.».

#### Art. 29.

##### *Modifiche all'art. 37 della legge regionale n. 24 del 2001*

1. Il comma 1 dell'art. 37 della legge regionale n. 24 del 2001 è sostituito dal seguente:

«1. Gli alloggi erp possono essere alienati esclusivamente allo scopo di incrementare e di migliorare la dotazione di patrimonio residenziale pubblico e per l'esigenza di una più razionale ed economica gestione del patrimonio. I proventi delle alienazioni sono interamente destinati dal comune allo sviluppo e alla qualificazione del patrimonio di erp.».

2. Il comma 2 dell'art. 37 della legge regionale n. 24 del 2001 è sostituito dal seguente:

«2. In tale caso i comuni predispongono un programma di alienazioni e di reinvestimento per l'incremento e il recupero del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Il programma è approvato dal comune d'intesa con il Tavolo territoriale di concertazione delle politiche abitative, di cui all'art. 5, comma 3, ed è trasmesso alla Regione, per l'aggiornamento dell'anagrafe dell'utenza di cui all'art. 17. Il programma di reinvestimento deve essere attuato non oltre cinque anni dall'incasso dei proventi. Il comune tramite il Tavolo territoriale di concertazione delle politiche abitative, comunica alla Regione l'avvenuta attuazione del programma di reinvestimento.».

3. Alla fine del comma 6 dell'art. 37 della legge regionale n. 24 del 2001 è aggiunto il seguente periodo: «Nel caso si attivi la mobilità a seguito dell'alienazione dell'immobile si applica per le spese di trasloco quanto previsto all'art. 28, comma 4.».

#### Art. 30.

##### *Modifiche all'art. 41 della legge regionale n. 24 del 2001*


1. Al comma 2 dell'art. 41 della legge regionale n. 24 del 2001 dopo le parole «I comuni, le Province e gli altri Enti pubblici» sono inserite «comprese le Asp».

#### Art. 31.

##### *Modifiche all'art. 47 della legge regionale n. 24 del 2001*

1. Il comma 1 dell'art. 47 della legge regionale n. 24 del 2001 è sostituito dal seguente:

«1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, di cui uno nominato dalla Regione, con funzioni di presidente, e due nominati dalla Conferenza degli enti. I revisori sono scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle



revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).».

Art. 32.

*Sostituzione dell'art. 55  
della legge regionale n. 24 del 2001*

1. L'art. 55 della legge regionale n. 24 del 2001 è sostituito dal seguente:

«Art. 55 (*Clausola valutativa*). — 1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti nel perseguire le finalità di cui all'art. 2.

2. A tal fine, con cadenza triennale e avvalendosi anche dei dati e delle informazioni prodotte dall'Osservatorio regionale del sistema abitativo e dell'Anagrafe dell'intervento pubblico, la Giunta regionale presenta alla Commissione assembleare competente una relazione che fornisce informazioni sui seguenti aspetti:

a) consistenza e distribuzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica;

b) consistenza degli interventi di manutenzione, recupero, nuova costruzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, evidenziando tra questi gli interventi volti alla rigenerazione energetica e al miglioramento sismico;

c) monitoraggio relativo alla gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica in forma associata da parte dei comuni, anche con riferimento agli effetti di semplificazione ed eventuali criticità;

d) grado di copertura della domanda di accesso agli alloggi di erp;

e) analisi dell'utenza di edilizia residenziale pubblica;

f) analisi degli effetti sulla mobilità conseguenti alla applicazione dei nuovi limiti di reddito;

g) monitoraggio sulla programmazione delle risorse e sullo stato di attuazione degli interventi previsti dai fondi destinati dalla presente legge alla edilizia residenziale sociale.

3. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

4. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti.».

Art. 33.

*Sostituzione dell'art. 56  
della legge regionale n. 24 del 2001*

1. L'art. 56 della legge regionale n. 24 del 2001 è sostituito dal seguente:

«Art. 56 (*Istituzione di un fondo regionale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche*). — 1. È istituito un fondo regionale per finanziare gli interventi per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13

(Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati).

2. La Regione, sentiti i comuni:

a) stabilisce i criteri di riparto e le modalità di trasferimento delle risorse ai comuni;

b) definisce le forme di utilizzo delle risorse e le modalità di individuazione dei beneficiari, rispettando i limiti di accesso al contributo di cui alla legge n. 13 del 1989 e tenendo conto dei valori reddituali nella formazione delle graduatorie.

3. I comuni provvedono alla gestione del fondo, attivando le procedure di individuazione dei beneficiari, quantificano ed erogano i contributi.».

Art. 34.

*Modifiche all'art. 57  
della legge regionale n. 24 del 2001*

1. Al comma 1 dell'art. 57, le parole «a norma di quanto disposto dall'art. 11, comma primo, della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti parole: «a norma di quanto disposto dall'art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4)».

Art. 35.

*Norme transitorie*

1. Fino all'istituzione dei nuovi Tavoli territoriali di concertazione delle politiche abitative, le funzioni ad essi assegnate sono svolte dai Tavoli di concertazione provinciale già previsti dall'art. 5 della legge regionale n. 24 del 2001 nel testo previgente all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 36.

*Abrogazioni*

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale n. 24 del 2001:

a) i commi 4 e 7 dell'art. 37;

b) i commi 2-bis e 3 dell'art. 41;

c) la lettera d) del comma 3 dell'art. 43;

d) il comma 8 dell'art. 50;

e) il comma 1 dell'art. 58.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 13 dicembre 2013

ERRANI

14R00008



## REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 12 novembre 2013, n. 65.

**Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 - (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»).**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 54 del 15 novembre 2013)*

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

*(Omissis).*

#### Art. 1.

*Modifiche all'art. 34 della legge regionale n. 3/1994*

1. Il comma 6 dell'art. 34 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»), è sostituito dal seguente:

«6. Le province autorizzano gli appostamenti fissi per l'esercizio dell'attività venatoria in un determinato sito, in conformità al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 26 luglio 2011, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 «Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»»).

2. Il comma 6-bis dell'art. 34 della legge regionale n. 3/1994 è sostituito dal seguente:

«6-bis. La realizzazione di eventuali manufatti nel sito in cui è stato autorizzato l'appostamento fisso nel rispetto delle disposizioni della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) che disciplinano l'attività edilizia, è consentita a condizione che i manufatti stessi:

a) non comportino alcuna alterazione permanente dello stato dei luoghi;

b) siano realizzati in legno, con altri materiali leggeri o con materiali tradizionali tipici della zona o con strutture tubolari non comportanti volumetrie e siano facilmente ed immediatamente rimovibili alla scadenza dell'autorizzazione;

c) siano ancorati al suolo senza opere di fondazione;

d) non abbiano dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo».

3. Dopo il comma 6-bis dell'art. 34 della legge regionale n. 3/1994 è inserito il seguente:

«6-ter. Gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale possono contenere disposizioni riferite ai manufatti di cui al comma 6-bis, esclusivamente al fine di assicurare la tutela di aree di rilevante interesse paesaggistico e ambientale.».

4. Dopo il comma 6-ter dell'art. 34 della legge regionale n. 3/1994 è inserito il seguente:

«6-quater. I manufatti realizzati con caratteristiche diverse dalle disposizioni del comma 6-bis, e non rientranti pertanto nella fattispecie prevista all'art. 80 della legge regionale n. 1/2005, sono sottoposti a segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA) ed a procedimento di autorizzazione paesaggistica.».

Art. 2.

#### *Disposizioni transitorie e finali*

1. Gli appostamenti fissi autorizzati ai sensi dell'art. 34, commi 6 e 6-bis, della legge regionale n. 3/1994 precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, ove presentino caratteristiche diverse da quelle previste al comma 6-bis, sono rimossi entro il 28 febbraio 2014.

2. Il regolamento di attuazione della legge regionale n. 3/1994, emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 33/R/2011, è adeguato alle previsioni della presente legge entro novanta giorni dall'entrata in vigore della stessa.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 12 novembre 2013

ROSSI

*La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 5 novembre 2013*

*(Omissis).*

13R00607



LEGGE REGIONALE 12 novembre 2013, n. 66.

**Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti. Modifiche alla legge regionale n. 29/2004.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 54 del 15 novembre 2013)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

*(Omissis).*

### Art. 1.

*Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale n. 29/2004*

1. L'art. 2 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 29 (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti), è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (Cremazione e affidamento delle ceneri). —

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal comune nel quale è avvenuto il decesso nel rispetto della volontà espressa del defunto o, in mancanza di questa, dai suoi familiari ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere b), numeri 1), 2), 3) e 4), della legge n. 130/2001, previa acquisizione del certificato necroscopico ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), della medesima legge. Il certificato, redatto e sottoscritto dal medico necroscopo, non necessita di alcuna autenticazione.

2. Il provvedimento di autorizzazione di cui al comma 1, indica gli eventuali affidatari dell'urna cineraria.

3. Soggetto affidatario dell'urna cineraria può essere qualunque persona, ente o associazione, scelta liberamente dal defunto o dai suoi familiari, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), della legge n. 130/2001.

4. Il soggetto affidatario dell'urna cineraria sottoscrive il documento previsto dall'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria), in cui viene indicato il luogo di destinazione dell'urna cineraria; tale documento, conservato presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.

5. Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

6. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna cineraria da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile del comune che ha autorizzato la cremazione.

7. In caso di rinuncia all'affidamento, si applicano le disposizioni di cui all'art. 80, commi 3 e 6, del d.p.r. n. 285/1990».

### Art. 2.

*Inserimento dell'art. 3-bis nella legge regionale n. 29/2004*

1. Dopo l'art. 3 della legge regionale n. 29/2004 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis (Autorizzazione alla dispersione delle ceneri). — 1. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere c) e d), della legge n. 130/2001, è rilasciata dal comune nel quale è avvenuto il decesso, previo accertamento dell'espressa volontà del defunto da parte dell'ufficiale di stato civile.

2. La dispersione delle ceneri in un comune diverso da quello nel quale è avvenuto il decesso richiede l'autorizzazione di cui al comma 1, e il nullaosta del comune nel quale è effettuata la dispersione.

3. Nel caso in cui la dispersione delle ceneri avvenga in mare, il nulla osta è rilasciato dal comune dal quale viene imbarcata l'urna contenente le ceneri da disperdere, ove diverso da quello nel quale è avvenuto il decesso».

### Art. 3.

*Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 29/2004*

1. L'art. 4 della legge regionale n. 29/2004 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (Luoghi di dispersione delle ceneri). — 1. La dispersione delle ceneri è consentita nei luoghi individuati dall'art. 3, comma 1, lettera c), della legge n. 130/2001.

2. I comuni possono prevedere, nel rispetto della volontà del defunto, che la dispersione delle ceneri avvenga in apposite aree naturali dei territori di loro pertinenza.».

### Art. 4.

*Inserimento dell'art. 4-bis nella legge regionale n. 29/2004*

1. Dopo l'art. 4 della legge regionale n. 29/2004 è inserito il seguente:

«Art. 4-bis (Cremazione e affidamento di resti mortali già sepolti o tumulati). — 1. La cremazione di cui all'art. 3, comma 1, lettera g), della legge n. 130/2001 può avvenire senza necessità di acquisire il certificato di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), della legge n. 130/2001».



## Art. 5.

*Sostituzione dell'art. 6  
della legge regionale n. 29/2004*

1. L'art. 6 della legge regionale n. 29/2004 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Piano regionale di coordinamento*). — 1. Il piano regionale di coordinamento definisce, sulla base della popolazione residente, del tasso di mortalità, e dei dati statistici relativi alla scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale, le linee guida per la realizzazione dei crematori da parte dei comuni, anche in forma associata, in applicazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 1, della legge n. 130/2001.

2. Il piano regionale di coordinamento disciplina anche la creazione di cinerari comuni e strutture del commiato.

3. I crematori sono realizzati all'interno delle aree cimiteriali esistenti o di ampliamenti delle stesse e non è consentito l'utilizzo di crematori mobili.

4. Il piano regionale di coordinamento è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 44 (Disposizioni in materia di programmazione regionale)».

## Art. 6.

*Inserimento dell'art. 9-bis  
nella legge regionale n. 29/2004*

1. Dopo l'art. 9 della legge regionale n. 29/2004 è aggiunto il seguente:

«Art. 9-bis (*Disposizioni per l'approvazione del primo piano regionale di coordinamento*). — 1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale 12 novembre 2013, n. 66 (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti. Modifiche alla legge regionale n. 29/2004), la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale per l'approvazione il primo piano regionale di coordinamento di cui all'art. 6».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 12 novembre 2013

ROSSI

*La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 5 novembre 2013*

(*Omissis*).

13R00608

## REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 22 ottobre 2013, n. 38.

**Disciplina transitoria delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica).**

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale  
della Regione Abruzzo n. 40 del 6 novembre 2013*)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:


## Art. 1.

*Canone per l'utilizzazione delle opere connesse  
alle grandi derivazioni idroelettriche*

1. Il concessionario che si trovi nella condizione di cui all'art. 12, comma 1, seconda alinea, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica) o che prosegua la gestione della derivazione ai sensi dell'art. 12, comma 8-bis, del richiamato decreto è soggetto ai seguenti ulteriori oneri a titolo transitorio e nelle more dell'espletamento della gara ad evidenza pubblica per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione:

a) versamento annuale alla Regione Abruzzo di un canone aggiuntivo, rispetto ai canoni e agli altri oneri finanziari stabiliti dalle normative e dalla concessione vigenti, di euro 50,00 per ogni Kw, calcolato in base a quanto stabilito dai commi 1 e 1-bis, dell'art. 12 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 25 (Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla perequazione in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle falde e in materia di proventi relativi alle utenze di acque pubbliche) per l'utilizzazione delle opere di cui all'art. 25, comma 1, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);

b) versamento annuale alla Regione Abruzzo, per il finanziamento di idonee misure di compensazione territoriale di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999, di un canone ulteriore di euro 7,00 per ogni Kw di potenza nominale media di concessione.



2. La misura di compensazione di cui al comma 1, lettera *b*), si applica a tutte le derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico con potenza nominale media di concessione superiore a 220 Kw.

3. Gli ulteriori oneri, di cui al comma 1, si applicano:

*a*) ai concessionari che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 12, comma 1, seconda alinea, del decreto legislativo n. 79/1999, all'entrata in vigore della presente legge;

*b*) ai concessionari che si trovano nelle condizioni di prosieguo della concessione, di cui all'art. 12, comma 8-*bis*, del decreto legislativo n. 79/1999, dal giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

4. Per i versamenti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'art. 93, comma 2, della legge regionale 17 aprile 2003, n. 7 «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2003)» e dell'art. 32, commi 4 e 5, del regolamento regionale di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 13 agosto 2007, n. 3/Reg (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee).

5. Le entrate derivanti dai versamenti di cui al comma 1, lettere *a*) e *b*), possono concorrere ad incrementare il Fondo speciale istituito con l'art. 1, della legge regionale n. 25/2011.

6. La Giunta regionale, entro il 31 ottobre dell'anno precedente, aggiorna per ciascun anno la misura dei canoni previsti al comma 1, lettere *a*) e *b*), a partire dall'anno 2015, con le modalità di cui all'art. 12, comma 5, della legge regionale n. 25/2011.

7. Gli aumenti di cui al comma 6 decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'aggiornamento.

#### Art. 2.

##### *Obblighi degli utenti di grandi derivazioni ad uso idroelettrico*

1. Gli utenti di grandi derivazioni per uso idroelettrico per l'utilizzo dei beni demaniali di cui al comma 1, dell'art. 25, del R.D. n. 1775/1933, nel caso della presenza di opere di raccolta, di regolazione, di condotte forzate e di canali di scarico ultimate da oltre 60 anni, considerando a tal fine la data di inizio del prelievo di acqua per la produzione di energia, versano alla Regione Abruzzo un canone di concessione calcolato in base ai commi 1 e 1-*bis*, dell'art. 12, della legge regionale n. 25/2011 maggiorato del 10 per cento.

2. Gli utenti di cui al comma 1 del presente articolo hanno l'obbligo entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge di trasmettere alla Direzione regionale competente in materia di demanio idrico:

*a*) i rilievi dello stato di consistenza delle opere di raccolta, di regolazione e di condotte forzate e dei canali di scarico di cui al comma 1, dell'art. 25, del R.D. n. 1775/1933, predisposti da un professionista indipendente esperto ed abilitato;

*b*) la stima sommaria di parte del valore delle opere di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 25, del R.D. n. 1775/1933 predisposta da un professionista indipendente esperto ed abilitato, nonché di informare annualmente la Direzione Lavori pubblici sugli investimenti posti in essere sulle opere di cui ai commi 1 e 2, dell'art. 25, del R.D. n. 1775/1933.

3. Nel caso di mancato rispetto degli obblighi derivanti dall'art. 1 e dal comma 2, il canone di cui al comma 1 viene incrementato per l'annualità successiva del 50 per cento.

#### Art. 3.

##### *Norma Finanziaria*

1. Le entrate derivanti dalle disposizioni della presente legge sono introitate nell'unità previsionale di base (U.P.B.) 03.02.001 «Canoni e fitti attivi», capitolo di entrata di nuova istituzione denominato «Canone aggiuntivo alle grandi derivazioni idroelettriche» del bilancio regionale al momento e nella misura della loro effettiva riscossione.

2. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica della Regione Abruzzo. La Regione, per ciascuno degli anni del bilancio pluriennale di previsione 2013-2015, provvede alle attività con le risorse finanziarie, strumentali ed umane disponibili a normativa vigente, assicurando l'invarianza della spesa regionale.

#### Art. 4.

##### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 22 ottobre 2013

CHIODI

(*Omissis*).

13R00600



LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2013, n. 39.

**Rendiconto generale per l'esercizio 2010. Conto finanziario, conto generale del patrimonio e nota illustrativa preliminare.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 112 del 15 novembre 2013)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1**

1. Il rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2010 è approvato con le risultanze esposte negli articoli che seguono.
2. Sono approvate le previsioni definitive di competenza come indicate nell'elaborato allegato alla presente legge.

CAPO I

CONTO FINANZIARIO

SEZIONE I

GESTIONE DELLA COMPETENZA

**Art. 2**


1. Le entrate accertate durante l'esercizio 2010, analiticamente indicate nel successivo Art. 4, emergono dal conto allegato e sono riepilogate come segue:

Accertamenti	€ 3.831.811.016,25
dei quali riscossi e versati	€ 3.048.195.206,68
e rimasti da riscuotere e versare	€ 783.615.809,57

**Art. 3**

1. Le spese impegnate durante l'esercizio 2010, analiticamente indicate nel successivo Art. 4, emergono dal conto allegato e sono riepilogate come segue:

Impegni	€ 3.983.495.084,96
dei quali pagati	€ 3.042.783.323,81
e rimasti da pagare	€ 940.711.761,15



**Art. 4**

1. Il riepilogo generale delle risultanze di entrata e di spesa della competenza dell'esercizio 2010 è determinato nel modo che segue:

ENTRATE ACCERTATE

Titolo I		
Entrate derivanti da tributi propri, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla regione	€	2.641.309.977,75
Titolo II		
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione Europea, dello Stato e di altri soggetti	€	230.137.191,77
Titolo III		
Entrate extratributarie	€	64.763.191,44
Titolo IV		
Entrate da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale	€	344.989.435,67
Titolo V		
Entrate derivanti di mutui, prestiti o altre operazioni creditizie	€	0,00
Titolo VI		
Entrate per contabilità speciali	€	550.611.219,62
Totale delle entrate accertate	€	3.831.811.016,25

SPESE IMPEGNATE

Titolo I		
Spese correnti	€	2.865.451.113,67
Titolo II		
Spese per investimenti	€	454.285.429,74
Titolo III		
Spese per rimborso prestiti	€	113.147.321,93
Titolo IV		
Contabilità speciali	€	550.611.219,62
Totale delle spese impegnate	€	3.983.495.084,96



**RIEPILOGO DELLA COMPETENZA**

Entrate accertate	€ 3.831.811.016,25
Spese impegnate formalmente	€ 3.983.495.084,96
Disavanzo	€ 151.684.068,71

**SEZIONE II****GESTIONE DEI RESIDUI****Art. 5**

1. I residui attivi derivanti dal conto per l'esercizio 2009 hanno dato luogo, nel rendiconto allegato, alle seguenti risultanze:

Partite riscosse per complessivi	€ 1.158.004.585,95
Partite rimaste da riscuotere per complessivi	€ 2.326.467.518,20

**Art. 6**

1. I residui passivi derivanti dal conto per l'esercizio 2009 hanno dato luogo, nel rendiconto allegato, alle seguenti risultanze:

Partite pagate	€ 1.357.763.736,51
Partite rimaste da pagare	€ 1.359.336.835,82

**Art. 7**

1. Il fondo di cassa al 31 dicembre 2010 per effetto di tutte le operazioni di riscossione e di pagamento indicate nel conto nonché della ripresa della disponibilità di cassa accertata al 31 dicembre 2009 è determinato in € 190.055.685,31.

2. I movimenti di cassa figurativi che conseguono all'applicazione dell'art. 35 della Legge 30 marzo 1981, n. 119, nonché quelli che si riferiscono alle modalità di pagamento del Fondo Sanitario Nazionale e di altre partite a mezzo della Tesoreria Centrale dello Stato, sono ricompresi nei capitoli 61200, 61201, 61202 e 441200, 441201, 441202 rispettivamente, degli stati di previsione dell'entrata e della spesa.



## SEZIONE III

RESIDUI EMERGENTI A CHIUSURA DELLA GESTIONE 2010  
TRASFERITI A QUELLA SUCCESSIVA**Art. 8**

1. I residui attivi a chiusura dell'esercizio 2010 sono determinati nel modo seguente:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza 2010 (art. 2)	€	783.615.809,57
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 5)	€	2.326.467.518,20
Totale residui attivi	€	<u>3.110.083.327,77</u>

**Art. 9**

1. I residui passivi a chiusura dell'esercizio 2010 sono determinati nel modo seguente:

Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per competenza (art. 3)	€	940.711.761,15
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 6)	€	1.359.336.835,82
Totale residui passivi	€	<u>2.300.048.596,97</u>



SEZIONE IV  
RISULTATI GENERALI

**Art. 10**


1. Il saldo finanziario positivo al 31 dicembre 2010 è determinato in € 1.000.090.416,11, come emerge dal prospetto generale accluso al rendiconto, riepilogato nelle cifre che seguono:

Fondo di cassa al 1° gennaio 2010	€	384.415.028,47
Riscossioni 2010	€	4.206.199.792,63
Pagamenti 2010	€	4.400.559.135,79
Fondo di cassa al 31.12.2010	€	190.055.685,31
Residui attivi al 31.12.2010	€	3.110.083.327,77
Residui passivi al 31.12.2010	€	2.300.048.596,97
		<hr/>
Saldo finanziario positivo al 31.12.2010	€	1.000.090.416,11

**Art. 11**

1. È approvata la tabella “Residui perenti ed economie vincolate esercizio 2010” riportante le somme a destinazione vincolata da riscrivere negli esercizi successivi per un totale di € 1.433.227.817,73.

2. Sono parimenti approvate le rettifiche finanziarie e le rettifiche per assegnazioni, disimpegni e residui eliminati 2010 della predetta tabella, concernenti le spese effettivamente vincolate in riferimento anche alle relative entrate a destinazione vincolata.



**CAPO II****RENDICONTO DEGLI ENTI DIPENDENTI****Art. 12**

1. Ai sensi dell'art. 50, della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 "Ordinamento contabile della Regione Abruzzo" sono approvati, quali allegati al rendiconto generale della Regione, i rendiconti delle Aziende Regionali per il Diritto allo Studio Universitario di Chieti, L'Aquila, Teramo per l'esercizio 2010.

**Art. 13**

1. Ai sensi dell'art. 50, della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 è approvato, quale allegato al rendiconto generale della Regione, il rendiconto dell'Azienda di Promozione Turistica Regionale (A.P.T.R.) per l'esercizio 2010.

**Art. 14**

1. Ai sensi dell'art. 50, della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 è approvato, quale allegato al rendiconto generale della Regione, il rendiconto dell'Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo (A.R.S.S.A.) per l'esercizio 2010.

**Art. 15**

1. Ai sensi dell'art. 50, della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 è approvato, quale allegato al rendiconto generale della Regione, il rendiconto dell'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica (A.R.I.T.) per l'esercizio 2010.

**Art. 16**

1. Ai sensi dell'art. 50, della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 è approvato, quale allegato al rendiconto generale della Regione, il rendiconto dell'Ente Abruzzo Lavoro per l'esercizio 2010.

**Art. 17**

1. Ai sensi dell'art. 50, della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 è approvato, quale allegato al rendiconto generale della Regione, il rendiconto dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.) per l'esercizio 2010.

**Art. 18**

1. Ai sensi dell'art. 50, della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 è approvato, quale allegato al rendiconto generale della Regione, il rendiconto dell'Agenzia Sanitaria Regionale (A.S.R.) per l'esercizio 2010.



## CAPO III

## RENDICONTO DEL CONSIGLIO REGIONALE

**Art. 19**

1. Ai sensi dell'art. 46, della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 "Ordinamento Contabile della Regione Abruzzo" è approvato, quale allegato al rendiconto generale della Regione Abruzzo, il rendiconto del Consiglio regionale relativo all'esercizio finanziario 2010.

## CAPO IV

## CONTO DEL PATRIMONIO

**Art. 20**

1. Il conto del patrimonio per l'esercizio 2010 è approvato nelle seguenti risultanze:

Totale attività	€	3.598.130.168,25
Totale passività	€	5.689.151.565,86
Passivo patrimoniale	€	2.091.021.397,61

## CAPO V

## NORME FINALI

**Art. 21**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 22 ottobre 2013

## CHIUDI

(*Omissis*).

13R00601



**REGIONE MOLISE**

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 2013, n. 24.

**Proroga del termine della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 30 (Intervento regionale straordinario volto a rilanciare il settore edilizio, a promuovere le tecniche di bioedilizia e l'utilizzo di fonti di energia alternative e rinnovabili, nonché a sostenere l'edilizia sociale da destinare alle categorie svantaggiate e l'edilizia scolastica).**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 33 - Parte prima del 16 dicembre 2012)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Ulteriore proroga del termine di cui all'art. 11 della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 30*

1. Il termine di ventiquattro mesi di cui all'art. 11, comma 1 della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 30, già prorogato di due anni dall'art. 6, comma 1 della legge regionale 9 settembre 2011, n. 21, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2015.

Art. 2.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 11 dicembre 2013

DI LAURA FRATTURA

14R00005

**REGIONE SICILIA**

LEGGE 25 novembre 2013, n. 20.

**Disposizioni finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2013.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Siciliana n. 53/I-II del 29 novembre 2013)*

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Variazioni allo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione*

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2013 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella «A».

Art. 2.

*Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione*

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2013 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella «B», comprensive di quelle discendenti dai successivi articoli.

Art. 3.

*Disposizioni in materia di assegnazioni agli enti locali*

1. Il fondo delle autonomie locali di cui all'articolo 15 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni è incrementato di € 39.055.469,00, di cui € 15.555.469,00 destinati alle province regionali.

2. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, le parole «101.000 migliaia di euro» sono sostituite dalle parole «116.984 migliaia di euro».

3. La maggiore assegnazione di cui al comma 1 è iscritta in bilancio nell'esercizio finanziario 2013, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 15, comma 2, ultimo periodo, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9.



## Art. 4.

*Interventi nel settore della forestazione*

1. Per le finalità di cui all'articolo 25, comma 8, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2013, l'ulteriore spesa di 21.000 migliaia di euro per il personale alle dipendenze del Comando del Corpo forestale della Regione siciliana (UPB 12.4.1.3.2, capitolo 150514).

2. Le risorse relative ad interventi finanziati con le assegnazioni di cui al comma 114 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, destinate con leggi regionali, per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sussistono impegni giuridicamente vincolanti, possono essere riprogrammate con le modalità previste dall'articolo 4 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20.

## Art. 5.

*Contributi in favore di enti*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 21 agosto 2013, n. 16 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2013, l'ulteriore spesa di 5.535 migliaia di euro (UPB 4.2.1.5.99, capitolo 215734).

## Art. 6.

*Borse di studio in medicina*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 20 agosto 1994, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2013, l'ulteriore spesa di 1.000 migliaia di euro per far fronte alle obbligazioni derivanti dalle borse di studio già avviate (UPB 11.3.1.3.4, capitolo 417316).

## Art. 7.

*Variazioni di bilancio*

1. Per le finalità previste dall'articolo 18 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2013, l'ulteriore spesa di 900 migliaia di euro (UPB 6.3.1.1.2, capitolo 312517).

2. Il Fondo per nuove iniziative legislative determinato dal comma 1 dell'articolo 75 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 - UPB 4.2.1.5.2 - capitolo 215704 - è incrementato, per l'esercizio finanziario 2013, dell'importo di 1.144 migliaia di euro (accantonamento 1001).

3. Al fine di provvedere alla liquidazione dei contributi previsti dalla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modifiche ed integrazioni, in favore degli aventi diritto inseriti nella graduatoria annuale approvata a partire dall'anno 2009, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2013, la spesa di 500 migliaia di euro.

4. All'allegato 1 di cui all'articolo 72 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, sono apportate, per l'esercizio finanziario 2013, le seguenti variazioni:

a) legge regionale 6 giugno 1968, n. 14, art. 11 - UPB 10.3.1.3.99, capitolo 147701: +350 migliaia di euro;

b) legge regionale 6 giugno 1968, n. 14, art. 11 UPB 10.3.1.3.99, capitolo 147704: + 900 migliaia di euro;

c) legge regionale 5 agosto 1982, n. 88, art. 5 - UPB 10.3.1.3.99, capitolo 147315: +100 migliaia di euro;

d) legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, artt. 39 e 39-bis - UPB 12.2.1.3.3, capitolo 443305: + 1.900 migliaia di euro;

e) legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, art. 20 UPB 12.2.1.3.3, capitolo 443302: - 1.900 migliaia di euro.

5. Per le finalità di cui all'articolo 59 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2013, la spesa di 500 migliaia di euro - UPB 10.3.1.3.99, capitolo 147314.

6. Nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2013 il capitolo 312503 - UPB 6.3.1.1.2 - è incrementato di 200 migliaia di euro.

7. Al comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera d) la cifra «11.000» è sostituita dalla cifra «10.000»;

b) alla lettera i) la cifra «5.000» è sostituita dalla cifra «4.500».

8. Nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2013 sono apportate le seguenti ulteriori variazioni:

a) UPB 13.2.1.3.3, capitolo 473709: + 222 migliaia di euro;

b) UPB 3.2.1.3.2, capitolo 376528: - 222 migliaia di euro;

c) UPB 2.2.1.3.8, capitolo 242520: + 50 migliaia di euro.

9. La spesa autorizzata dall'articolo 37, comma 4, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 - UPB 6.3.1.3.2, capitolo 313314 - è ridotta dell'importo di 50 migliaia di euro.

10. La spesa autorizzata dall'articolo 75, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 - UPB 6.3.2.6.2, capitolo 712402 (sperimentazione del reddito minimo d'inserimento) - è incrementata per l'esercizio finanziario 2013, dell'importo di 500 migliaia di euro.

11. La spesa autorizzata dall'articolo 75, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 - UPB 12.2.1.3.1, capitolo 442539 - è ridotta dell'importo di 240 migliaia di euro.

## Art. 8.

*Destinazione maggiore contributo decreto legge n. 35/2013 articolo 1-bis. Copertura finanziaria*

1. Per l'esercizio finanziario 2013, il maggiore contributo attribuito alla Regione siciliana con l'articolo 1-bis del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, pari ad € 71.444.469,00, è destinato alla copertura del rimborso della quota capitale delle rate di ammortamento discendenti da operazioni finanziarie per il finanziamento di investimenti coerenti con l'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.



2. La riduzione della spesa per il rimborso delle rate di ammortamento dei prestiti in essere, derivante dalle disposizioni di cui al comma 1 ed autorizzata dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 10, è destinata al finanziamento degli interventi autorizzati dai seguenti articoli della presente legge, per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

Articolo	Importi in euro
- art. 3	39.055.469,00
- art. 4	21.000.000,00
- art. 5	5.535.000,00
- art. 6	1.000.000,00
- art. 7	4.854.000,00
Totale	71.444.469,00

Art. 9.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 25 novembre 2013

CROCETTA


*Assessore regionale per l'economia:* BIANCHI

13R00618

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GUG-002) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it) e [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it).**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato  
Direzione Marketing e Vendite  
Via Salaria, 1027  
00138 Roma  
fax: 06-8508-3466  
e-mail: [informazioni@gazzettaufficiale.it](mailto:informazioni@gazzettaufficiale.it)


avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*




*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



**GAZZETTA UFFICIALE**  
  
**DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**  
**validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
<b>Tipo A</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**  
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

(di cui spese di spedizione € 129,11)\* - annuale € **302,47**  
(di cui spese di spedizione € 74,42)\* - semestrale € **166,36**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

(di cui spese di spedizione € 40,05)\* - annuale € **86,72**  
(di cui spese di spedizione € 20,95)\* - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo € **190,00**  
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**  
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 4 0 1 1 1 \*

**€ 3,00**

